

TORNATA DEL 18 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Domanda del deputato Cardente di alcuni documenti relativi ad un contratto sulle arene, e assenso del ministro per le finanze Minghetti. = Proposta del deputato Di San Donato per aumento del tempo delle sedute, approvata. = Relazione sul disegno di legge per la separazione di una borgata da un comune del circondario di Palermo. = Seguito della discussione del progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Relazione della Commissione intorno alle mutazioni introdotte negli articoli sospesi — I deputati Giuliani e Betti-Pichat ritirano il loro emendamento — Dichiarazione d'ordine di vari deputati. = Annunzio d'interpellanza del deputato Bellazzi intorno a fatti di autorità ecclesiastiche — Cenzo, e adesione del ministro per l'interno Peruzzi — Annunzio d'interpellanza del deputato D'Ondes-Reggio circa l'occupazione di un convento a Palermo — Assenso, e comunicazione dello stesso ministro. = Considerazioni del deputato Zanzarelli sugli articoli modificati, riguardo alla Lombardia — Risposte del ministro per le finanze e del relatore Allievi — Spiegazione personale del deputato Boggio — Considerazioni del deputato Depretis sulle nuove proposte, e suo emendamento. = Presentazione di un disegno di legge del deputato De Donno. = Opposizioni del deputato Mellana — Il deputato Sella ritira il suo emendamento, ed il deputato Broglio svolge il suo.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

NEGROTTI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9805. I soci della cessata ditta Bandini e Compagnia, di Parma, creditrice verso il Governo per provviste di oggetti di casermaggio fatte nel 1855, reclamano contro la procrastinazione del ministro della guerra a non proferire la sua formale e definitiva decisione, della quale i petenti hanno indispensabile bisogno per ricorrere ai tribunali competenti.

9806. Centocinque cittadini di Serracapriola fanno istanza, perchè sia mantenuto in quella città l'ufficio del registro e bollo che si vorrebbe dal Governo aggregare a quello di Torremaggiore.

9807. Il sacerdote Giuseppe Mammarella, di Buchianico (provincia di Chieti), si lagna d'aver ricorso invano presso il ministro di grazia e giustizia contro abusi di potere del giudice di quel mandamento.

9808. Il sacerdote D. Giuseppe Strazzulla, a nome di vari pescatori di Agosta, si lagna che, contrariamente alla formale dichiarazione fatta alla Camera il 31 luglio 1863 dal ministro delle finanze, si continui la riscossione del grave ed ingiusto dazio fiscale per immissione del pesce fresco nel comunello di Brucoli, ed asportazione delle alici e sardelle sotto sale.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno presentato i seguenti omaggi: L'avvocato Raffaele Drago, da Genova — Considerazioni sopra l'alienazione dei beni immobili appartenenti alle Opere pie, una copia;

Il presidente dell'accademia economica-agraria dei Georgofili di Firenze — Memoria sulla miglior ferrovia da costruirsi attraverso le Alpi Elvetiche, copie 20;

La direzione della associazione di mutuo soccorso clerico-liberale-italiano in Napoli — Il suo giornale intitolato: *La colonna di fuoco*, copie 3;

La direzione generale della Società del tiro a segno nazionale — Programma del tiro a segno nazionale che avrà luogo in Milano nel corrente anno dal 18 al 25 giugno, copie 500.

MACCHI. Colla petizione 9806, ben 105 fra i più distinti cittadini del comune di Serracapriola muovono ragionati reclami contro il decreto del 21 dicembre 1863, con cui il ministro delle finanze ha soppresso l'ufficio del demanio e tasse, e di registro e bollo che era presso quel comune, per trasportarlo a Torre-Maggiore. Notano i petenti che tra i due comuni corre una distanza di ben 20 chilometri, senza strade acconce, senza ponti sui fiumi; per cui le comunicazioni riescono assai lunghe e difficili.

Come la Camera ben vede, se essa crede opportuno

di togliere questo inconveniente, come io spero, conviene che lo faccia al più presto possibile: ed è perciò che mi faccio lecito di pregarla ad acconsentire che questa petizione venga dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

PRESIDENTE. Il deputato Cardente ha la parola per domandare al Ministero un documento relativo all'interpellanza sull'affare delle arene che fu già in massima ammessa dalla Camera.

CARDENTE. Pregherei l'onorevole ministro di permettere che si conosca il testo di quel contratto, giacchè officiosamente sono tornate vane tutte le pratiche per averlo anche presso il direttore generale cui mi sono diretto.

MINGHETTI, presidente del Consiglio e ministro per le finanze. Deporò alla segreteria della Camera tutte le carte relative all'affare delle arene cui allude l'onorevole Cardente, dove domani ciascun deputato potrà prenderne cognizione.

CARDENTE. Io la ringrazio, perchè così potremo occuparcene dopo la legge della perequazione, siccome favoriva assicurarmene innanzi al medesimo onorevole presidente della Camera nella scorsa settimana.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA SEPARAZIONE DELLA BORGATA DI SAN CIPRIELLI, COMUNE DI SAN GIUSEPPE.

BERARDI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per la separazione della borgata di San Ciprielli dal comune di San Giuseppe, circondario di Palermo.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

MOZIONE D'ORDINE.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN DONATO. Io non ho che a ripetere quello che dissi ieri. Nell'interesse della sollecitudine della discussione di questa legge, io desidererei che si tenesse o due sedute al giorno od una seduta più lunga di quelle che facciamo giornalmente, perchè l'onorevole nostro presidente non ha che ad alzar gli occhi per vedere che sono le ore 2 35 e la seduta in sostanza non è ancora incominciata.

Ora io proporrei che, o si tenessero due sedute al giorno, una al mattino dalle 8 al mezzogiorno, e l'altra dal tocco alle 6, oppure che vi sia tutti i giorni seduta dal mezzogiorno alle 6.

E se l'onorevole presidente me lo permette, aggiungerei ancora di cominciare fin da domani la seduta a mezzogiorno coll'appello nominale, così il nome dei mancanti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Voci. Una seduta sola!

PRESIDENTE. La sua proposta sarebbe adunque di cominciare le sedute fin da domani a mezzogiorno, e coll'appello nominale.

DI SAN DONATO. Sissignore.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Resta dunque inteso che la seduta comincerà domani a mezzogiorno coll'appello nominale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

La parola è all'onorevole relatore.

ALLIEVI, relatore. Parlerò dalla tribuna, perchè sarà più facile che m'intendano.

La Commissione ha proposto oggi alla Camera alcune modificazioni agli articoli secondo e terzo, di cui essa viene ad esporvi brevemente le ragioni.

Prima di tutto è da notare che all'articolo secondo rimane soppressa l'indicazione d'un qualsiasi subriparto per il Piemonte e per le provincie modenesi. Rispetto al riparto delle antiche provincie è stabilita la massima già sancita per altri compartimenti, che la nuova imposta abbia a ripartirsi sulla base dell'imposta attualmente in vigore.

Per il compartimento di Modena si è rimesso al ministro delle finanze di fare il riparto, tenendo conto della condizione e trattamento dei diversi estimi, e sentito il Consiglio di Stato.

Parlerò ora brevemente di quello che concerne il compartimento di Modena. Nel compartimento di Modena, come gli studi già sottoposti alla Camera hanno chiaramente mostrato, esistono molteplici gli estimi. Tra questi estimi il principale è quello dell'antico Stato di Modena, il quale ha uno scutato analogo a quello del censimento milanese. Nella formazione di questo scutato, all'epoca del 1793, erasi dato un estimo assai più grave alla parte montuosa, alle montagne cioè di Modena, Reggio, ed altri territori della Garfagnana. Appena questo estimo venne annunziato, sollevò tali reclami, che il Governo d'allora della repubblica cisalpina fece una larghissima riduzione, ridusse ad un terzo l'estimo delle montagne di Modena, Reggio e Garfagnana. Questa riduzione era stata giudicata allora e fu giudicata poi eccessiva. La Commissione governativa aveva proposto d'aumentare notevolmente l'estimo delle montagne del Modenese.

Per la montagna di Modena e di Reggio aveva proposto il raddoppiamento dell'estimo. Questa misura sollevò gravissime opposizioni nei territori interessati.

TORNATA DEL 18 MARZO

La questione parve alla Camera degna di nuovi studi, parve che realmente la cifra d'aumento dell'estimo montuoso di quelle provincie potesse essere per avventura eccessiva.

Oltre a questa questione dell'estimo delle montagne di Modena e di Reggio c'è nel compartimento di Modena una quantità di minori estimi i quali si trovano discordi e dissimili fra di loro. Vi hanno estimi di provenienza parmense i quali sono stati fatti colle norme del censimento parmense, ma essendo i possessi così censiti stati soggetti lungamente ad un altro Governo non hanno più la stessa misura d'imposta che ha avuto il compartimento principale da cui furono distratti.

Vi hanno poi altri territori i quali hanno l'estimo toscano e che anch'essi, essendo stati distaccati dalla Toscana, hanno subito, rispetto all'imposta, vicissitudini diverse. Vi hanno poi altri estimi minori stabiliti su altre basi, come quello dei territori lucchesi e quello della Lunigiana estensi, i quali sono stati dal Governo di Modena in qualche modo parificati, ma che mantengono ancora tutta la loro differenza. Questi estimi si intralciano fra loro, come una volta si intralciavano i domini dei piccoli principî, per cui nell'interno di uno stesso circondario esistono varietà moltissime tra comune e comune contiguo.

È impossibile che la Camera possa decidere tutte queste questioni particolari, ma nello stesso tempo è impossibile che la Camera nel concedere al ministro delle finanze la facoltà di operare il riparto, udito il Consiglio di Stato, non indicasse una norma da seguire, la norma appunto che contenevasi nell'articolo 2, nel quale è detto che il ministro delle finanze dovrà tener conto della condizione dei diversi estimi.

È naturale che, quando voi avete nel Modenese degli estimi parmensi e degli estimi toscani, non potete trattarli diversamente di quello che sono trattati gli estimi totali del ducato di Parma e della Toscana, od almeno voi dovete tenere una certa proporzione tra l'imposta che graviterà su quegli estimi parziali e l'imposta che gravita sui territori i quali hanno la più grande parte dell'estimo della medesima natura. Questa è la norma principale che si volle dare al ministro delle finanze.

Un'altra norma che si volle dare al ministro delle finanze è rispetto all'aumento che si poteva fare in alcuni di questi estimi.

Già ebbi l'onore di dire come l'aumento del cento per cento sull'estimo delle montagne di Modena e di Reggio era parso eccessivo; quindi, per confermarsi a quelle regole di prudenza che hanno guidato la legge in tutti i casi, in cui si trattava di aumentare l'imposta, la Commissione propone che non si possa eccedere nell'aumento degli estimi la misura del 50 per cento.

Pare alla vostra Commissione che così tracciata la via al ministro delle finanze, l'arbitrio si sia in gran parte confinato e ristretto, e quindi si possa senza pericolo affidargli la decisione di una quantità di problemi aritmetici e numerici, i quali assolutamente

sfuggirebbero a qualsiasi diligente e ponderata investigazione della Camera.

Rispetto al compartimento del Piemonte ecco quali sono le massime che si sarebbero sancite.

Prima di tutto si sarebbe stabilito che nelle antiche provincie, come in quella di Lombardia, dove vi ha per i fabbricati urbani delle rendite dichiarate e imponibili, queste rendite dichiarate e imponibili siano colpite dell'imposta del 12 1/2 per cento. Questa aliquota è molto vicina a quella che era stabilita nella precedente proposta della Commissione; essa tende a far sopportare in una misura ragionevole anche ai fabbricati urbani l'aumento dell'imposta.

Rispetto ai terreni delle antiche provincie si è distinto l'antica imposta, la quale continuerà a riscuotersi sulle basi attuali, coll'aumento dell'imposta, il quale sarà proporzionale in tutte le parti delle antiche provincie, e sarà poi distribuito in contingenti speciali corrispondenti ai consorzi o comuni stabiliti per l'esazione dell'imposta sulla ricchezza mobile. In questi consorzi si farà la ricerca della rendita dei terreni con norme analoghe a quelle dell'imposta sulla ricchezza mobile, cioè, partendo dalla base delle dichiarazioni, ma dando alle Commissioni autorità ed istruzioni per ricercare tutti gli elementi necessari per meglio arrivare alla determinazione della rendita netta, quindi autorità e incarico di compulsare i contratti di compra e vendita, di compulsare i contratti d'affitto, e di fare tutte le indagini occorrenti a controllare le dichiarazioni.

Sulla base di queste dichiarazioni verrà ripartito l'aumento d'imposta.

È stato anche stabilito che le proposte da farsi rispetto alle modificazioni delle quote attuali nei comuni e consorzi siano sempre fatte dagli agenti di finanza. Gli interessati potrebbero qualche volta esitare giustamente davanti all'idea di domandare per gli altri cointeressati dello stesso comune un maggiore aggravio.

Gli agenti di finanza, come più imparziali ed estranei alla gara degli interessi, dopo avere esaminate le dichiarazioni, dopo avere fatti gli altri lavori di verifica, possono più agevolmente fare le loro proposte per una modificazione di riparto.

Si volle oltre a ciò che questi agenti di finanza fossero assistiti da periti, delegati dal ministro delle finanze.

Non è una circostanza di poco momento questa che noi abbiamo voluto introdurre nella legge. Noi vorremmo che questi periti fossero muniti di tali istruzioni per cui subordinassero a regole uniformi in tutti i diversi comuni l'accertamento della rendita netta; e per la qualità delle cognizioni speciali che essi hanno, potrebbero avviare le operazioni per modo che esse servirebbero come un vero primo passo fatto verso una catastazione provvisoria.

La Commissione crede che vi siano molti agenti già addetti all'amministrazione del catasto, molti impiegati addetti all'amministrazione del censo in Lombardia e

in altre parti d'Italia, i quali potranno, senza molto aggravio delle finanze, essere applicati a questo lavoro, assumendone la direzione, affinché riuscendo essa uniforme, omogenea, stabilita sopra le basi medesime rispetto alla determinazione dei prezzi, alla deduzione delle spese di coltivazione, ecc., rispetto insomma a tutti quegli elementi, su cui si fonda una catastazione provvisoria, diventi propriamente, come ebbi già l'onore di dire, un primo passo a quello scopo che da tanto tempo è vivamente desiderato.

Percorso questo primo periodo nel 1864, nell'anno 1865 si farebbe un cumulo del più d'imposta che gravita per questa legge sulle antiche provincie e se ne farebbe un contingente provinciale, il quale contingente, sull'avviso dei Consigli provinciali, sulla proposta degli agenti di finanza, sulla base delle dichiarazioni precedentemente avute e di tutti gli altri elementi che si potranno raccogliere, verrebbe poi ripartito nei diversi comuni e consorzi.

Anche in questo secondo periodo tutte le oscillazioni non possono avvenire che sull'aumento dell'imposta, rimanendo sempre ferme le quote attuali. Ed in ciò la proposta della Commissione è differente in parte da quella dell'onorevole Sella. Egli aveva proposto che una metà dell'imposta fosse fissa sulle quote attuali e l'altra metà fosse distribuita sul risultato dei nuovi accertamenti della rendita netta.

La Commissione invece ha adottato la massima che tutta l'imposta antica si mantenga nella proporzione attuale, e che solo l'eccedenza d'imposta negli anni 1864 e 1865 venga ripartita sulle nuove basi. Nel 1866 il ministro delle finanze, avendo potuto raccogliere tutti gli elementi necessari per mezzo delle successive dichiarazioni, accertamenti e verificazioni che si saranno fatte in ciascun consorzio, comune e provincia, potendo mettere a fronte di questi risultati altri studi da lui compiuti sopra gli elementi della ricchezza territoriale di ciascuna provincia e circondario, si è pensato che sarebbe stato in misura di proporre una ripartizione nuova del contingente di tutta l'imposta fondiaria.

Ma qui pure si vuole che non solo non dovesse mancare il voto dei Consigli provinciali, ma non dovesse mancare neanche il voto del Consiglio di Stato, onde circondare del maggiore controllo e della maggiore severità quest'operazione assai importante e delicata che sarebbe affidata alle cure del Ministero delle finanze. Siccome però nel primo o nel secondo periodo, in tutti o in alcuni comuni, per fatto non imputabile ad alcuno o per fatto anche delle stesse opposizioni degli interessati i quali non si prestassero alle ingiunzioni della legge, potrebbe avvenire che queste operazioni non potessero essere compiute in tempo debito, onde non venga defraudata la legge del contingente, e resa illusoria l'applicazione delle cifre sancite all'articolo 1, è stabilito che nei casi, in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali.

Evidentemente con ciò si è voluto dare la maggiore sicurezza che la legge del contingente sarà eseguita, anche a coloro i quali per avventura non avessero troppa fiducia nel sistema d'accertamento della rendita netta, che viene consacrato dalle disposizioni di legge che ho avuto l'onore di esporre.

Facendosi l'aumento proporzionale alle quote d'imposta attuali nelle antiche provincie, può avvenire che in alcuni circondari di censo lombardo la quota d'imposta risultante venga ad oltrepassare quella quota d'imposta normale che la legge attuale fissa per i terreni della Lombardia di vecchio censo, i quali hanno un estimo analogo. Questo risultato contraddirebbe direttamente al principio della perequazione, avrebbe creata una disuguaglianza flagrante fra territori i quali per tutte le ragioni si possono considerare, rispetto al censo, in condizioni omogenee.

Per questi motivi la legge stabilisce all'articolo 3 che l'imposta principale nei circondari di censo lombardo non possa eccedere i 14 centesimi per ogni scudo dell'estimo comunale e consorziale.

Noti la Camera che la quota d'imposta comunale, che dovrebbe gravitare sulla Lombardia, quando fosse applicato il contingente normale, ossia il contingente dell'anno quarto, sarebbe di centesimi 14,34 per ogni scudo d'estimo senza il decimo di guerra e le spese di riscossione. Quindi il limite che noi abbiamo posto nei circondari piemontesi di censo lombardo è di una frazione inferiore al limite stabilito per la Lombardia. E questo in considerazione di ciò che essi circondari avevano a subire un aumento d'imposta, e per ciò stesso avevano diritto a un qualche riguardo.

Siccome poi non si voleva che in qualche modo si credesse che l'unione di territori per ragioni d'estimo affatto distinti, riuscisse di aggravio agli uni piuttosto che agli altri, è stata adottata la massima che questa eccedenza, che potrebbe esistere, mettendo a pareggio l'estimo normale del censo lombardo colla quota aumentata proporzionalmente a tutta l'imposta piemontese, si è stabilito che questa eccedenza non si riversasse sui catasti piemontese e ligure, ma venisse compensata all'erario in altra maniera; venisse cioè compensata coi proventi dei beni incensiti delle antiche provincie e coi proventi dei beni esenti e privilegiati di tutto il regno.

La Commissione è convinta che il solo primo titolo basterà esuberantemente per sé solo a coprire la deficienza che ci potrà essere rispetto all'erario; prima di tutto, perchè se la Camera adotta la massima sancita all'articolo 3, vi sono dei territori, i quali già fin d'ora sono chiamati a contribuire una quota d'imposta determinata dalla legge, la quale andrebbe a compenso; poi, perchè quantunque poco vogliasi valutare la misura dell'imposta che sarà pagata dai beni incensiti delle antiche provincie, è certo che la sua cifra dev'essere, rispetto al vuoto da riempire, più che sufficiente.

Non è quindi se non per maggiore sicurezza e per

quello scrupolo che deve sempre avere il legislatore che si è voluto anche introdurre il titolo 2° dei proventi dei beni esenti e privilegiati.

Del resto, queste disposizioni naturali a dedursi non avrebbero vigore se non nei primi due anni, cioè negli anni in cui si stanno preparando sulle basi di questa ripartizione e sulle basi degli studi del Ministero delle finanze, gli elementi di un nuovo subriparto per le antiche provincie.

Ciò premesso, non ho che ad aggiungere poche parole a commento della nuova redazione dell'articolo 13, in sostituzione dell'antico articolo 9.

Nell'articolo 13 è detto prima di tutto che i *territori non i beni, i territori incensiti* del Piemonte pagheranno all'erario un contingente per l'anno 1864 nella ragione di una lira per abitante.

Siccome sarebbe difficile che nel primo anno si potesse ultimare le operazioni relative alla determinazione del contingente dell'imposta per questi territori, e siccome è urgente che anch'essi contribuiscano in parte almeno ai pesi dello Stato, così si è creduto che potesse bastare questa misura d'imposta, la quale intanto costituisce un provento sicuro alle finanze.

Gli altri beni incensiti si trovano non aggruppati in territori, ma sparsi nei diversi comuni delle antiche provincie.

Ora è bene avvertire che sotto la denominazione di beni incensiti la legge del 1857 comprende diverse categorie di beni; comprende prima di tutto i beni non allibrati; comprende i beni i quali erano allibrati in censo come brughiere, boschi, terreni incolti, e che ora si trovano ridotti a coltura; e comprende infine i beni i quali erano iscritti in censo come beni di coltura asciutta, ed ora si trovano soggetti ad irrigazione.

La prima categoria dei beni è, a vero dire, la sola e vera categoria di beni incensiti, mentre per le altre due categorie l'operazione che si fa non è tanto per introdurli nel censo, come per rivedere il censo antico che fu loro applicato.

La Commissione crede che, rispetto a questa seconda e terza categoria di beni contemplati dalla legge del 1857, non occorre fare distinzioni dal momento che noi andiamo alla ricerca della attuale rendita netta.

Noi troveremo nel complesso della rendita compresa anche quella dei beni che hanno subito una tale trasformazione per cui la legge del 1857 li qualificava come beni incensiti.

Invece i beni che non furono mai iscritti in censo bisogna che siano separatamente e distintamente iscritti, egualmente accertandosi le loro rendite nette, affinchè oltre al concorrere all'aumento proporzionale d'imposta, concorrano anche a pagare la loro quota originaria normale: ed è a questo scopo che provvede l'alinea primo dell'articolo 13 che determina quale è la misura d'imposta che pagheranno i beni incensiti, soggiungendo che beni incensiti non si riguardano, se non quelli indicati all'articolo 1° della legge del 1857.

Siccome per le provincie modenesi non potevano applicarsi le disposizioni relative alle antiche provincie, e quindi non poteva aversi quella successione di operazioni che deve introdurre in estimo i beni incensiti, così si è dovuto accordare al ministro delle finanze l'autorità di fare i provvedimenti necessari per accertare la rendita netta di essi beni: e l'imposta che essi beni contribuiranno sarà distribuita parte a vantaggio della provincia, parte del compartimento, e parte dell'erario.

Si è creduto che l'operazione non potesse utilmente intraprendersi e condursi a termine quando almeno le provincie rispettive non ci fossero interessate.

Nelle antiche provincie, dovendo questi beni incensiti concorrere ad assumere una parte dell'aumento d'imposta, tutti i comuni sono interessati a far sì che essi contribuiscano la loro quota.

Ciò non sarebbe per le provincie modenesi, ed è per questo anche che si è adottata una disposizione di natura speciale.

Tali sono le ragioni, per cui la Commissione vi raccomanda la nuova proposta in sostituzione degli articoli 2, 3 e 9 del suo progetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro a dichiarare se accetta la proposta della Commissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'accetto sostanzialmente, riservandomi di fare qualche osservazione in occasione della sua discussione.

PRESIDENTE. Mentre l'onorevole relatore esponeva i motivi della nuova proposta della Commissione, fu domandata la parola dagli onorevoli Giuliani e Cavallini. Io gli interrogo se intendono parlare su qualche punto incidentale, ed in tal caso io darei loro la parola; ma se intendono parlare in merito, in tal caso è a ritenersi come gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 testè proposti dalla Commissione tenendo luogo degli articoli 2 e 3 del precedente progetto normale, naturalmente si deve dare la parola in merito a coloro, i quali erano iscritti per parlare rispettivamente sugli articoli 2 e 3; imperocchè le materie contenute negli articoli 2 e 3 sono rappresentate sotto forme e modificazioni varie dagli articoli testè presentati dalla Commissione.

Debbo inoltre pregare gli onorevoli deputati, i quali hanno presentato emendamenti sui detti articoli 2 e 3, i quali sono ora, come dissi, trasfusi nei nuovi articoli della Commissione, di dichiarare se intendono di mantenerli, od altrimenti di modificarli in relazione alla nuova proposta.

Pertanto l'onorevole Giuliani, il quale ha domandato primo la parola, si compiaccia di farmi conoscere se l'ha domandata in merito, oppure se l'ha domandata per qualche mozione pregiudiziale: nel primo caso, in conformità di quanto ho detto poc' anzi, non le potrei dare la parola che dopo i primi iscritti; nel secondo caso le darò la parola sin d'ora.

GIULIANI. Non ho domandata la parola in merito, ma incidentalmente, e riferendomi alla circostanza di aver

presentato, in unione all'onorevole Berti-Pichat, un emendamento relativo all'articolo 2°, intendevamo appunto con quell'emendamento che i territori di catasto toscano e di catasto parmense inclusi nel compartimento modenese ricevessero un trattamento uguale a quello dei compartimenti catastali toscano e parmense, poichè con quelli avevano comuni i modi di descrizione e stima, e tutte le regole che si riferiscono all'imposta fondiaria.

Dietro la proposizione fatta dall'onorevole Allievi a nome della Commissione parlamentare, e più ancora dopo le parole con le quali egli egregiamente ne ha esplicito il concetto, dicendo specialmente ed esplicitamente che i terreni compresi nel compartimento modenese, non potrebbero mai essere trattati diversamente dai territori toscani e parmensi, dopo queste dichiarazioni dico che io per parte mia credo inutile di insistere sull'emendamento che avevamo proposto sull'articolo 2°, e desidero che l'onorevole Berti-Pichat si spieghi pure in questo senso.

Quanto a me dunque ritiro l'emendamento, e mi affido alla giustizia dell'onorevole ministro delle finanze, cui ora si propone che sia commesso di fare definitivamente il riparto.

RABBINI, commissario regio. Domando la parola per uno schiarimento.

Io credo che la teoria svolta dall'onorevole Allievi, quella cioè di appoggiare le nuove operazioni sui rispettivi catasti, e specialmente sui diversi catasti interni del compartimento modenese, sia giusta, e certamente il Governo farà quanto è in lui perchè gli estimi siano conservati e parificati fra loro sotto tutti i rapporti. Ma intendiamoci bene, purchè non si sconcertino i compartimenti attuali e purchè la legge catastale conservi nel compartimento modenese quei comuni che attualmente vi sono: altrimenti si correrebbe rischio di recare gravi perturbazioni tanto nell'amministrazione provinciale, quanto in quella del catasto; giacchè se noi dovessimo parificare assolutamente alle leggi toscane interne i comuni ora appartenenti al compartimento modenese, ne nascerebbe forse qualche inconveniente.

GIULIANI. Domando la parola.

RABBINI, commissario regio. Sarà adunque questione di conservare l'attuale divisione amministrativa e di cercar modo che le aliquote d'imposta siano parificate, per quanto sia possibile, a quelle del compartimento catastale della Toscana.

GIULIANI. Non ho nessuna difficoltà di accettare quanto ha detto l'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. L'onorevole Berti-Pichat ha qualche dichiarazione da fare?

BERTI PICHAT. Io ho acconsentito a ritirare per mia parte lo stesso emendamento che avevo firmato insieme coll'onorevole Giuliani, semprechè però sia votato il nuovo articolo secondo nei precisi termini in cui è stato proposto dalla Commissione, perchè quando non fosse ammesso in quel tenore dove dice: « tenuto conto

delle condizioni del trattamento dei diversi estimi » io manterrei la mia proposta.

PRESIDENTE. Gli sarà dunque mantenuta questa riserva, se ne sarà il caso.

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CHIAVES. L'onorevole nostro presidente ci diceva che gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 ora proposti dalla Commissione tenendo luogo degli articoli 2 e 3 che erano nel primitivo progetto, egli si credeva in debito di mantenere l'iscrizione a quegli oratori che l'hanno chiesta su tali articoli.

Credo di far osservare all'onorevole signor presidente che, anche lasciando a parte la questione se questi nuovi articoli non debbano ravvisarsi come un emendamento, e quindi non debba sopra di essi per questa ragione aprirsi una discussione particolare, certo è però che qui venne cangiato il tema, e che forse non si prevederebbe all'economia della discussione, se si lasciasse la parola agli oratori i quali l'hanno chiesta per discutere un tema diverso da quello che verrebbe stabilito cogli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 che ora la Commissione propone.

Sembrirebbe quindi a me più conveniente che si tenesse conto di coloro che hanno domandato la parola sopra questa ultima proposta, ed in tal senso venisse aperta la discussione.

PRESIDENTE. Mi perdoni l'onorevole Chiaves; io m'era pur fatto carico di queste considerazioni ch'ella avvedutamente propone; ma fatto riflesso che, anche mutato il progetto, gli oratori iscritti potevano avere tuttavia interesse e conseguentemente il diritto di aver la parola, credetti adottare il sistema che ho indicato. Quindi, o questi oratori intendono di combattere tuttavia la nuova proposta come combattevano la prima, ed allora avranno facoltà di ciò fare nell'ordine in cui sono iscritti; oppure consentono nella nuova proposta, ed allora lo dichiareranno, e vi succederanno coloro i quali han chiesto o chiederanno la parola sul nuovo progetto. Fuori di ciò bisognerebbe abolire tutte le iscrizioni prese sugli articoli 2 e 3 del primo progetto, ed aprire un nuovo e particolare ordine di iscrizioni sopra i nuovi articoli; il che non crederei giusto. Questo si è il motivo per cui, tenendo pur conto delle osservazioni per se stesse giustissime dell'onorevole Chiaves, ho proposto il mentovato sistema, siccome quello che, a mio credere, non pregiudica all'ordine della discussione e rispetta i diritti di tutti.

Così, a cagion d'esempio, il primo iscritto sull'articolo 2 è l'onorevole Boggio; così perciò avrebbe facoltà di parlare sulla nuova proposta, e sebbene a mente altresì dello Statuto si debba discutere articolo per articolo, egli avrebbe facoltà di parlare sull'articolo 2 del nuovo progetto; ove poi egli creda di rinunciare alla parola, vi rinunzierà, e così faremo di mano in mano rispetto a tutti gli oratori iscritti.

BOGGIO. Quanto a me non ho alcuna difficoltà a di-

TORNATA DEL 18 MARZO

chiarare che rinunciò alla parola, sia perchè il sistema proposto dalla Commissione ammette il principio delle consegne, nelle quali io ho tanta fede, sia perchè al punto a cui è giunta la discussione, io ho un desiderio solo, ed è che si arrivi presto a votare definitivamente la legge. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'onorevole Meloni-Baille.

Prima però darò lettura dell'articolo in discussione.

L'articolo 2 sarebbe dunque così concepito :

« I contingenti designati nell'articolo precedente verranno applicati in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nei compartimenti 3°, 5°, 7°, 8° e 9°.

« Nei compartimenti 2° e 6° i contingenti verranno applicati secondo le tabelle *A* e *B*. »

Mi pare che qui bisogna aggiungere le parole: *annesse alla presente legge*.

MINGHETTI, ministro per le finanze, ed alcuni membri della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. « Pel compartimento 4° il ministro delle finanze applicherà il subpartito del contingente, tenuto conto della condizione e trattamento dei diversi estimi e sentito il Consiglio di Stato. Gli aumenti d'estimo in conseguenza del subpartito non potranno oltrepassare in nessun caso il 50 per cento. »

Darò ora la parola all'onorevole Depretis, il quale parmi abbia chiesta la parola per una mozione d'ordine.

DEPRETIS. Per una questione in certo modo pregiudiziale. Però io non voglio pregiudicare il turno della parola di nessuno. Mi limiterò quindi ad esporre in che modo la mia questione potrebbe credersi pregiudiziale. Se la Camera lo crederà, mi concederà la parola, in difetto, aspetterò la mia volta.

Io intendo di presentare alcune modificazioni alle proposte della Commissione che si collegano cogli articoli 2 e 3. Ma la Camera comprende, che, essendo stato distribuito il progetto pochi momenti prima, per quanto io, nel mio particolare, ne potessi conoscere il concetto, tuttavia non potrei improvvisare una redazione, e sarebbe quindi una conseguenza necessaria della proposta che io verrei a sottoporre alla Camera, che l'intero schema di riforma degli articoli 2 e 3, quale è stato presentato dalla Commissione fosse rimandato alla medesima perchè lo modificasse in conformità delle variazioni che la Camera avesse per avventura accettate.

Egli è in questo senso che ho domandato la parola per una questione pregiudiziale, e per cui mi rimetto intieramente alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. È inteso che quando si saranno presentati ed approvati gli emendamenti, si terrà conto di questa osservazione dell'onorevole Depretis, e se sarà il caso, sarà rinviato il tutto alla Commissione perchè la legge sia coordinata sotto tutti i suoi rapporti.

DEPRETIS. Mi permetta l'onorevole presidente, il sistema che propongo è complesso. Non si limita agli articoli in modo che separatamente si possano fare le

modificazioni articolo per articolo, ma queste si portano sul complesso del sistema quale è stato presentato dalla Commissione.

Io mi limito a questa osservazione; del resto la Camera giudicherà come crederà conveniente.

PRESIDENTE. Allora siccome secondo che già osservai, vuoi discutere e votare articolo per articolo, così ove, a cagion d'esempio, fosse votato l'articolo 2° e l'onorevole Depretis venisse a presentare un emendamento all'articolo 3° il quale possa per avventura aver influenza sull'articolo anteriore, egli è sotto questo punto di vista, mi pare, che l'onorevole Depretis, per regolarità della cosa e perchè la legge riesca sotto tutti i rapporti ordinata, desidererebbe che non fosse nulla pregiudicato, ed ogni cosa fosse trasmessa alla Commissione, onde ella coordinasse fra loro i vari articoli ed i vari emendamenti che sarebbero adottati.

Mi pare che è in questo senso che l'onorevole Depretis intenderebbe la sua proposta, ed in questo senso è accettabile, in quanto che è anche conforme all'articolo 52 del regolamento.

La Commissione poi coordinerà i vari articoli onde la legge sia consentanea a se stessa in tutte le sue parti, in tutti i suoi articoli. Mi pare dunque che dopo queste dichiarazioni rimane inteso che quando pure si voti l'articolo 2 della Commissione, e si facciano successivamente emendamenti che possano in qualche guisa influire sull'articolo già votato, potrà tuttavia la Commissione coordinarli e proporli nuovamente alla Camera sotto quell'aspetto che crederà, mantenuto però il concetto delle votazioni seguite.

Ciò premesso, non rimane altro più che di cominciare la discussione.

Per tanto, secondo il sistema che ho proposto e che la Camera, mi pare, ha consentito, darò la parola al deputato Meloni-Baille, il quale, avendo l'onorevole Boggio rinunciato alla parola, troverebbe il secondo iscritto sull'articolo 2.

Una voce. Non c'è.

PRESIDENTE. Vien dopo il deputato Rattazzi.

RATTAZZI. Veramente mi ero fatto iscrivere per ragionare intorno all'argomento che forma oggetto dell'articolo 3...

PRESIDENTE. Allora le darò poi la parola sull'articolo 3.

RATTAZZI. Dichiaro però che non intendo di valermi della facoltà che avrei di parlare quando gli altri intendano pure di rinunziarvi.

Dal canto mio, qualunque possa essere il danno che ne ridonda al circondario pel quale divisavo di discorrere, io non dissento di seguire intieramente l'esempio dei miei colleghi sopra questa parte, e mi adatto, come gli altri, a subire questo danno. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Viene dopo il deputato Mandoj-Albanese.

MANDOJ-ALBANESE. Rinunzio alla parola, perchè mi riservo di parlare quando sia il caso di dire qualche cosa sugli articoli della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mazza.

MAZZA. Io avevo chiesto la parola per combattere l'articolo 2, il quale non segnava le giuste e necessarie norme circa il riparto da farsi del contingente attribuito alle antiche provincie. Ora però che l'onorevole Sella ha presentato, in sostituzione degli articoli della Commissione, vari emendamenti...

ALLIEVI, relatore. Sono della Commissione.

MAZZA... che ora la Commissione ha fatto suoi, e che io riconosco temperare alquanto i tristi effetti che avrebbe avuto il subriparto in gran parte dei circondari e dei comuni delle antiche provincie, io debbo senza altro dichiarare di accettare, per quanto mi riguarda, gli emendamenti proposti dall'onorevole Sella e dalla Commissione.

Io voleva, dico, respingere i precedenti articoli della Commissione riguardanti il subriparto; imperocchè essa non recava verun altro criterio per il subriparto stesso, se non quello di distribuire le antiche provincie in tre grandi zone catastali; la prima che comprendesse le provincie di vecchio censo lombardo; la seconda che riguardasse le provincie di censo così detto piemontese, la terza per le provincie ed i circondari di censo ligure.

Ma anche questa distinzione, comechè non del tutto infondata, ciò nondimeno era anch'essa in gran parte viziosa, imperocchè quanto alle provincie di catasto milanese, già fin dalla discussione generale l'onorevole mio amico Depretis ebbe a far notare alla Camera come parecchi comuni si trovano a far parte di queste provincie, i quali hanno catasti differenti; e come volendo a questi ultimi applicare la quota che deriverebbe dal proposto aumento a questi comuni, necessariamente si triplicherebbe la quota imposta ai comuni medesimi, e quindi verrebbero a pagare fino il 300 per cento, cosa che sicuramente la Commissione non ha voluto, nè la Camera vorrà mai sanzionare.

Ci sono comuni anche di censo piemontese, i quali avendo i più diversi catasti, ed anche non avendone alcuno, risultano diversissimamente gravati gli uni rispetto agli altri.

E finalmente, anche nelle provincie di catasto ligure vi sono parecchi comuni i quali hanno essi pure un catasto, e non si può dire che siano meno gravati di molti che fanno parte della zona piemontese.

Queste e molte altre cose io voleva dire per ribattere l'articolo 2 della Commissione, massime nella sua applicazione al circondario che mi manda a sedere tra di voi.

Ma siccome, ripeto, gli emendamenti proposti dall'onorevole Sella vengono apportando un qualche criterio di riparto dove c'era assenza di ogni qualsivoglia criterio, io mi acconco, poichè di meglio non potrei conseguire, a questi emendamenti, e imitando gli oratori che mi hanno preceduto, pongo qui, senz'altro, fine al mio dire.

BIANCHERI. Io mi associo perfettamente alle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Rattazzi, e come la

mia iscrizione non aveva altro oggetto tranne quello di combattere l'articolo come era stato presentato, ora che è modificato, io mi limito a dichiarare che l'accetto, salvo a prender la parola quando nuovi incidenti insorgessero.

PRESIDENTE. La parola sarebbe all'onorevole Cavallini.

CAVALLINI. Io non potrei rinunciare alla parola, ma siccome le mie osservazioni si riferiscono all'articolo 3°, così per l'ordine regolare della discussione non ho nessuna difficoltà di ritardare il mio turno e di parlare allorchè si discuterà quell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Leardi ha la parola.

LEARDI. Io rinuncio alla parola su questo articolo 2°, riserbandomi di prenderla sull'articolo 3°. Nondimeno dico fin d'ora che intralascierò pure di parlare sull'articolo 3° per poco che gli oratori che su di esso discorreranno esprimano le idee che ho in animo di sottomettere al giudizio della Camera. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Zanardelli.

ZANARDELLI. Veramente dopo l'esempio dato dai precedenti oratori iscritti, è assai incresevole il voler mantenere il proprio diritto alla parola, soprattutto dopo quel desiderio espresso dall'onorevole Boggio, e che io del resto divido, il desiderio cioè che questa legge sia votata al più presto. A me tuttavia è impossibile seguire quest'esempio e rinunciare alla parola, imperocchè si tratta di una discussione che venne per parte mia differita durante tutto il tempo prolungatissimo della discussione generale, rin crescendo a me di venir a mettere innanzi allora nuovi semi di reciproca irritazione, col dimostrare che le provincie le quali si presumevano sgravate rimanevano invece più aggravate delle altre; ragione per cui credetti far opera prudente riservando le mie parole all'occasione della discussione del subriparto.

Ed ora confesso che è una vera disperazione per chi deve parlare il venir dopo un'intiera quaresima di questo penoso dibattimento a intrattenere la Camera della condizione dolorosissima e deplorabile in cui versa una parte importante del paese, alla quale credo siano assicurate le simpatie della Camera, voglio dire la parte orientale della Lombardia, le provincie del nuovo censo lombardo che costituiscono circa un milione di abitanti i quali non fecero udire ancora la loro voce in questa questione importantissima, ragione la quale, credo, mi farà perdonare dalla Camera se io oggi, nonostante la fretta che ci mena al termine, a loro favore la intrattengo.

Tanto più sono costretto a farlo, dappoichè da parecchi anni da che siamo radunati era nostro debito, come deputati, di dimostrare a voi, o signori, quanto incomportabile fosse la condizione dell'imposta in quelle provincie, e ci trattenne soltanto carità di patria, il desiderio cioè di non portare querimonie di questa natura, prima che venisse la perequazione generale dell'imposta che da tre anni venne di mese in mese quasi inconsapevolmente differita.

TORNATA DEL 18 MARZO

E se noi non abbiamo parlato prima, le cifre che io vi addurrò vi mostreranno che non fu atto senza patriottismo l'aver taciuto, mentre vedrete essere la condizione delle provincie lombarde di nuovo censimento tanto grave da poter io essere certo che all'eloquenza nessuna dell'oratore supplirà l'eloquenza grandissima delle cifre.

L'onorevole Depretis vi diceva nel suo discorso che le provincie alte della Lombardia erano in tale condizione che questa legge di perequazione loro non porterebbe alcun alleviamento, tanto è lo squilibrio fra la imposta e la rendita effettiva; e l'onorevole Depretis era in posizione di dir ciò con cognizione di causa, perchè per ragioni di elevati uffici coperti in quelle provincie ne vide e ne udì da vicino lo strazio.

Ma il ministro delle finanze è scomparso, e a me preme di parlare anche per lui e desidererei che mi ascoltasse.

ANNUNZI D'INTERPELLANZE: DEL DEPUTATO BELLAZZI SUL CONTEGNO DI ALCUNE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE A VENEZIA; DEL DEPUTATO D'ONDES-REGGIO CIRCA L'OCCUPAZIONE DI UN CONVENTO A PALERMO.

PRESIDENTE. Mentre si attende l'onorevole ministro delle finanze io debbo sdebitarmi verso gli onorevoli deputati Bellazzi e D'Ondes-Reggio, i quali vorrebbero fare interpellanze al ministro dell'interno ed al guardasigilli, entrambi in questo momento presenti.

L'onorevole Bellazzi intenderebbe interpellare il signor ministro dell'interno ed il guardasigilli intorno a fatti di alcune autorità ecclesiastiche compromettenti l'ordine pubblico, ed intorno a relazioni che le stesse autorità pare mantengano coi vescovi di Venezia devoti all'Austria; relazioni ch'egli crede ispiranti ragionevoli timori, anzi la quasi certezza di danni alla causa nazionale.

Interrogo gli onorevoli ministri dell'interno e guardasigilli se e quando intendano rispondere a queste interpellanze.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io sono a disposizione della Camera per rispondere a questa interpellanza dopo la discussione di questa legge, od in quell'altro tempo che alla Camera piacerà di determinare.

Per altro sarei grato all'onorevole Bellazzi se volesse anche privatamente dirmi con più precisione l'argomento della sua interpellanza; giacchè disgraziatamente il clero reazionario non solo in Lombardia, ma anche in molte altre parti d'Italia si agita contro l'ordine di cose attuale. Il Governo vigila e colpisce assai spesso, come è accaduto, per esempio, in occasione delle predicazioni quaresimali, per cui sono stati chiamati innanzi ai tribunali diversi predicatori.

Che in genere si cospiri, e che il Governo vigili e cerchi di prevenire e di reprimere, questa è cosa che accade in Lombardia come in altre parti d'Italia.

In conseguenza io gli sarei gratissimo se, per rendere

più fruttuosa praticamente la sua interpellanza, volesse anche privatamente farmi conoscere i fatti sui quali più specialmente essa debbe versare.

BELLAZZI. Io vorrei poter accondiscendere alla preghiera dell'onorevole ministro dell'interno, ma credo necessario che l'interpellanza sia fatta nel seno della Camera, perchè reputo gioverà moltissimo ad impedire che il clero reazionario minacci di continuo la sicurezza del paese.

Nel tempo stesso assicuro l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole guardasigilli che io sarò moderatissimo nella parola, temperato anche nella esposizione dei fatti, cosicchè nulla a temere di pericoloso sarà nella mia interpellanza.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non sono stato bene inteso; non ho rifiutata l'interpellanza, ma solamente aveva pregato l'onorevole Bellazzi a volermi precisare meglio in una conferenza privata quali siano i fatti sui quali intende interpellarmi, onde, ripeto, la discussione che avrà luogo in questa Camera possa praticamente farci meglio raggiungere quello scopo che l'onorevole Bellazzi ha comune con me.

Non chiedo alcuna risposta dall'onorevole Bellazzi in questo momento, poichè sarà il caso di parlarne privatamente.

BELLAZZI. Acconsento di buon grado ad avere una conferenza privata con l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Rimane inteso che l'onorevole Bellazzi conferirà col ministro dell'interno, e poi si fisserà il giorno per le interpellanze, dopo la votazione del presente progetto di legge.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha fatto già la seguente domanda:

« Desidero interpellare il ministro dell'interno su due decreti del 6 marzo di quest'anno, l'uno sull'occupazione del monastero delle Benedettine (*Oh! oh! — Rumori*) della Concezione di Palermo per uso di ospedale, l'altro sull'assegno di alcune rendite di regio patronato a quell'ospedale, ambedue tali decreti pubblicati ieri nella *Gazzetta ufficiale del regno d'Italia*. Torino, 12 marzo 1864. »

PERUZZI, ministro per l'interno. Io farò all'onorevole D'Ondes-Reggio la stessa risposta che ho data all'onorevole deputato Bellazzi, cioè che sono pronto a rispondere alla sua interpellanza dopo che sarà ultimata la discussione di questa legge.

A questo proposito darò alla Camera una notizia che forse a lei riuscirà più gradita che all'onorevole D'Ondes-Reggio, ed è che questa mattina dal prefetto di Palermo, il quale n'era stato richiesto dal sindaco di quella città, è stata trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri una deliberazione di quel Consiglio comunale, colla quale vengono fatti ringraziamenti al Governo per la determinazione presa di occupare il convento delle Benedettine della Concezione per uso dell'Ospedale di Palermo che trovasi troppo ristretto nell'attuale suo locale. (*Ilarità e segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Poichè il ministro dell'interno è disposto a rispondere dopo votata la legge...

D'ONDES-REGGIO. Ho chiesta la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Io acconsento a fare questa interpellanza quando desidera l'onorevole ministro dell'interno, e naturalmente essa avrà luogo dopo le feste di Pasqua.

Gli dico intanto che a me non riesce grato od ingrato se non ciò che è conforme alla giustizia o no; riceva pure il Ministero ringraziamenti dal Consiglio comunale di Palermo; ma se a me non preme delle deliberazioni della maggioranza di quest'assemblea dei rappresentanti della nazione quando sono contrarie alla giustizia, ora si consideri se a me possa premere delle deliberazioni di un Consiglio comunale, quando sono alla giustizia contrarie!

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. Il deputato Zanardelli ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso.

ZANARDELLI. Io diceva adunque che altri oratori i quali hanno parlato prima di me, come l'onorevole Depretis, l'onorevole Sandonnini e l'onorevole Mellana, hanno riconosciuto che alcune delle provincie di Lombardia, anche con questa legge di perequazione, secondo il progetto che ci sta dinanzi, ed ove non si venisse ad un riparto del contingente per la Lombardia, non riceverebbero un serio alleviamento. Ma l'onorevole ministro delle finanze, invece, coll'accento della più perfetta buona fede, nel suo eloquente discorso, ebbe a dire che non si presentava necessario e urgente un sub-riparto se non che per le provincie del Piemonte, e forse anche per quelle di Modena; ma che nell'interno degli altri compartimenti si poteva ritenere che l'imposta fosse sufficientemente perequata.

Ora è appunto l'accento della convinzione, con cui l'ho udito esprimere una tale opinione, quello che mi ha addolorato di più e che mi ha dimostrato maggiormente essere necessaria una dilucidazione, perchè ne dedussi essere l'onorevole ministro, non ostante le presentategli petizioni, nella ignoranza delle condizioni di quelle provincie lombarde; il che, quando avviene per parte del ministro delle finanze, che sarà incaricato delle altre operazioni di perequazione, è immensamente increscevole; tanto più che debbo notare un'altra circostanza in questo senso importantissima.

Dicevano benissimo gli onorevoli Crispi e Cordova, che facendosi un lavoro di perequazione, in cui doveva essere tenuto a calcolo se quello che si pagava era in rapporto colla rendita effettiva dei singoli *enti catastali*, riusciva importante che nella Commissione governativa, la quale procedette a tale operazione, fossero adeguatamente rappresentati questi diversi enti catastali.

Lamentavano gli oratori, dei quali ho parlato, che per la Sicilia non vi fosse nella Commissione che una persona sola, la quale per ragione di posizione, per ragione di gerarchia non aveva autorità sufficiente. Or bene, la grande unità catastale del nuovo censo di Lombardia è l'unica la quale non fosse menomamente rappresentata nella Commissione governativa, è l'unica la quale non fosse rappresentata nemmeno da un unico commissario che fosse interprete dei bisogni di quel paese in quelle importantissime deliberazioni.

In quella Commissione erano tre Lombardi, ma tutti appartenenti alle provincie di vecchio censo, cioè, l'onorevole mio amico Jacini e gli onorevoli Possenti e Del Maino.

Questi onorevoli commissari sono persone troppo al di sopra di qualunque encomio che io potessi loro rivolgere, nè si può aver ombra di dubbio intorno alla loro completa imparzialità ed equanimità, ma per certo essi non potevano avere completamente presenti, non potevano conoscere in tutta la loro realtà le condizioni di provincie alle quali non appartengono. Non avrei forse nemmeno fatto quest'osservazione se non si dovessero continuare gli studi in proposito per procedere ad una perequazione definitiva. Desidero quindi che in questa Commissione ogni interesse possa avere il proprio interprete, e quindi mi dirigo alla equità ed alla gentilezza del signor ministro delle finanze, onde questo voto possa essere soddisfatto.

Di fatti credo che se vi fossero state persone le quali fossero pratiche delle condizioni di quel paese, sarebbe stato impossibile determinare, come si fece, il rapporto della rendita censuaria alla rendita reale, nella ragione di 1 ad 1,92 nelle provincie lombarde di nuovo censo, come veggo essere avvenuto, secondo che è dichiarato nella relazione della Commissione.

L'onorevole Pasini, uomo più che altri mai competente in questa materia, ebbe già a dire nel suo discorso come questo rapporto della rendita censuaria alla rendita reale si debba ritenere invece di uno ad 1,50.

Ora, consta poi da studi fatti non *ad usum Delphini* per questa occasione della perequazione, ma in via meramente di studio economico prima che di perequazione pur si parlasse, e fatti da un distinto ingegnere mio concittadino che mi è caro nominare a ragione di meritato onore, l'ingegnere Abeni; consta, io diceva, da quegli studi che il rapporto della rendita censuaria alla rendita reale è da ritenersi di 1 ad 1,34, cifra come ognun vede ancor più tenue di quella determinata dall'onorevole Pasini.

Lo stesso dicasi del rapporto tra l'unità censuaria del nuovo e dell'antico censo, tra la lira di rendita censuaria del censimento ultimo e lo scudo dell'antico censo milanese. Imperocchè lo spoglio dei contratti dava un rapporto nella misura di 1 in media a 3,50. Invece il rapporto stesso fu determinato dalla Commissione governativa anzi da una speciale sub-Commissione, e determinato come base del sub-riparto del

TORNATA DEL 18 MARZO

contingente lombardo nella misura di 1 a 3,25; e ciò dietro certi computi di una Giunta del censimento che funzionava senza alcun controllo, senza garanzie, senza udire le parti interessate.

Il rapporto tra la lira e lo scudo fu determinato in quella misura senza badare che la logica esigeva che la stessa base dello spoglio dei contratti, la quale avea servito di regolo per i riparti, dovesse servire pure di regolo per i subriparti; senza fermarsi alla tanto ovvia considerazione che era stata messa innanzi dall'onorevole Possenti, quella cioè che ove si adottasse almeno il rapporto di 1 a 3,40, la somma del contingente avrebbe avuto una certa coincidenza con quella che era portata dalla distribuzione perequata sulla Lombardia della somma che nel 1856 era stata riversata dalle provincie venete sulle lombarde di nuovo censo; senza badare infine che, stando anche alla pregevole opera dell'onorevole Jacini, il quale calcola che la somma complessiva della rendita censuaria delle provincie di antico censo una volta compiuta per loro l'operazione del catasto sulle basi del censo nuovo verrà determinata in 60 milioni di lire, ritenuta questa somma, il rapporto tra la lira di nuovo censo e lo scudo sarebbe di 1 ad oltre 3,61, di modo che più tenue ancora dovrebbe riuscire il contingente delle provincie di nuovo censo.

E non poteasi d'altronde dimenticare l'epoca in cui il lavoro di perequazione facevasi, epoca in cui tutte queste provincie di nuovo censo avevano veduto stremati, per non dire annientati, i principali dei propri raccolti. Otto milioni di gelsi davano alla provincia di Brescia la più considerevole delle sue produzioni e versavano nelle borse dei contribuenti di quella provincia 18 milioni di lire all'anno.

Questi otto milioni di gelsi furono numerati uno per uno dagli ingegneri del nuovo catasto per fissare la base dell'estimo dell'agro in cui si trovavano.

Ora è indarno che da questa foresta di gelsi si attende quella ricca produzione che la malattia del baco ridusse alle più minime proporzioni.

Lo stesso dicasi di altri prodotti come il vino, messe altra volta invidiabilissima, poichè le vendemmie di quella provincia fruttavano ben oltre i 10 milioni.

Ora è chiaro che, diminuiti questi prodotti, ne soffrono immensamente anche gli altri, i quali non sono colpiti direttamente dalle calamità naturali, imperocchè è evidente che il proprietario il quale non ha i suoi proventi ordinari, non può migliorare il suo fondo, non può concimarlo, non può coltivarlo a dovere, non può gettarvi tutto quel capitale e lavoro che sono pur necessari ad usufruttarlo, ragione per cui una petizione della provincia di Bergamo, presentata al signor ministro delle finanze ed a noi distribuita, ci dimostra diminuito grandemente il raccolto non solo delle uve e dei bozzoli, ma anche dei grani, i quali da malattie naturali non furono direttamente colpiti.

Quali sono le conseguenze di ciò?

Che tutto il suolo in quelle provincie è letteralmente

all'incanto, e la maggior parte delle alienazioni avvengono per espropriazione coatta e giudiziaria.

Nè basta; ma, più grave ancora a dirsi, in numero immenso sono le espropriazioni fiscali. E sapete che cosa sono queste espropriazioni fiscali? Sono quelle che si fanno ad un individuo che non ha pagato l'imposta. Per una legge un po' draconiana, l'esattore ha il diritto, senza stima, senza nessuna procedura giudiziaria, di vendere non il fondo, ma quella parte del fondo che crede, in guisa che l'alienazione di questa parte rovina il fondo intiero e viene venduta, ripeto, senza garanzie, senza pubblicità, rapidissimamente, sì che convien proprio non solo non aver il denaro, ma non aver modo nessuno di trovar poche lire per lasciarsi rovinare in siffatta guisa. Ora, nella parte del Bresciano, cioè nei circondari di Salò, di Breno e nei mandamenti di Gardone, Bovegno, Lonato del circondario di Brescia, ristretta plaga di territorio, se ne verificarono nell'ultimo triennio 713 di queste espropriazioni, e nella provincia 944.

Codesto argomento mi richiama alla mente quella cifra del debito ipotecario, la quale dall'onorevole Boggio venne messa in campo tanto nel primo che nel secondo suo discorso per dimostrare l'inferiorità delle condizioni agricole delle antiche provincie.

Per me la cifra del debito ipotecario non rappresenta da sola la condizione lamentevole della possidenza fondiaria.

In tempo di abbondanza di capitali e di floridi prodotti agricoli l'elevatezza di questo debito prova anzi i progressi che fa l'agricoltura, mediante l'impiego dei capitali nel suolo, perchè allora il suolo gli rende ad usura. Ricordo che il Lavergne nota che il debito ipotecario inglese giunge alla metà del valore del suolo, e in nessun luogo l'agricoltura è sì prospera come in Inghilterra.

Ma invece il debito ipotecario dimostra la condizione miserrima del suolo quando viene costituito in tempo di mancanza dei raccolti, perchè allora esso non può rappresentare i miglioramenti agricoli del fondo, ma bensì l'alienazione inconsapevole ma necessaria della proprietà. Ora dei 135 milioni di debito ipotecario gravante sui fondi della provincia bresciana, dodici vennero fatti negli ultimi tre anni, e se ne sarebbero fatti anche di più se la condizione cui sono ridotte le terre non fosse tale che i mutuanti si rifiutano di accordare prestiti. È noto infatti che la Cassa di risparmio di Lombardia, in via assoluta e sistematica non fa più mutui nelle provincie di Bergamo e di Brescia.

Si è molto citato in questa occasione, cominciando dal primo oratore che fu l'onorevole Molino venendo fino all'onorevole Boggio, l'*Annuario statistico* dei signori Correnti e Maestri per provare che in Lombardia appena cavata dal purgatorio, come quell'*Annuario* si esprime, rivisse la prosperità, e se ne trae argomento dall'aumento della popolazione. Ma si è citata una parte di quello scritto senza guardare al fondo della cosa, e

senza fare le debite distinzioni: esaminando meglio quell'*Annuario*, gli onorevoli oratori che ho nominati avrebbero veduto come nelle zone delle quali io parlo la popolazione in realtà abbia invece diminuito, come vedesi verificarsi nei circondari di Breno e Clusone, e nei mandamenti di Bovegno, Vestone e Preseglie.

Del resto in generale tali sono gli errori di questo troppo decantato nuovo censimento di Lombardia che il medio della imposta in confronto della rendita anche nei luoghi relativamente fortunati di quelle provincie viene a risultare del 24 per cento della rendita effettiva.

Io ho qui un prospetto, il quale dimostra il rapporto tra la rendita reale e l'imposta per tutti i fondi dell'ospedale civico di Brescia.

Si tratta di una superficie di oltre 3000 ettari di terreno, i quali sono latamente divisi e non presi in una località sola della provincia, ma posti in trentatré comuni, e tutti nella parte aratoria, irrigata e prativa, senza monti e boschi; ebbene, la rendita reale imponibile è di 221,000 lire, l'imposta regia di 52,000 lire, per cui è il 24 per cento l'imposta regia della rendita effettiva. Se aggiungete l'imposta provinciale e comunale abbiamo oltre 74,000 lire d'imposta, cioè il 34 per cento della rendita effettiva, e, come vi dico, sono tutti quei beni nella posizione e nelle condizioni migliori della provincia medesima.

Ma alcuno mi dirà, e anzi già lo disse il deputato Mellana: queste sono condizioni transitorie a cui si può all'uopo provvedere mediante una legge pur transitoria ed eccezionale, ma non mai colla gran legge normale dell'imposta stabile fondiaria.

In primo luogo dirò che la transitorietà pur troppo è molto incerta, mentre non ci lascia scorgere ancora una fine; secondariamente, come osservava l'onorevole Sella nel suo lucido discorso, vi sono molti di questi terreni in cui trovansi distrutte le piante medesime, e le calamità naturali hanno prodotto anche altre conseguenze gravissime, vale a dire che se i proprietari non sono ricchi per rimettere in buon stato la coltivazione, il danno si fa sentire troppo più lungamente della stessa durata di quelle malattie de' prodotti.

Infine è evidente che a questi grandi depauperamenti del suolo non si può riparare, a reintegrare lo stato primiero non si può giungere, per indeclinabile necessità di cose, se non dopo forse una intera generazione.

Ma oltre di ciò devo osservare che non è solo per le condizioni derivanti da queste calamità atmosferiche e naturali, ma è realmente per un'erronea valutazione del censo in alcune sue parti che le condizioni di codeste provincie sono quali io ho l'onore di dipingervele. E invero gli stessi inconvenienti vediamo riscontrarsi ne' fabbricati, mentre, per esempio, il borgo d'Iseo viene a pagare a tal titolo lire 6,80 per individuo, mentre altri borghi vicini pagano lire 3,61, e quindi poco più della metà.

Ma quello che in guisa più irrefragabile dimostra la incredibile erroneità del nuovo censimento lombardo si è la sterminata misura ond'esso ha aggravato la parte boschiva di quelle provincie.

Sapete che cosa ha prodotto nei boschi di quelle provincie il nuovo censimento? Ha fatto una cosa di cui fortemente si stupirà l'onorevole mio amico Jacini, il quale nel sostenere il suo emendamento si fondava sulla nessuna elasticità, espansività dell'imposta fondiaria; esso ha decuplato l'imposta. Proprietari di foreste che pagavano come cento nel 1852, dovettero pagare come mille ed anche più nel 1853 e seguenti.

Così il comune d'Anfo nei suoi boschi pagò di prediale 123 lire nel 1852, e lire 1423 nel 1853.

Ed ora per questi fondi si verifica un fatto ch'io credo unico nella storia dell'imposta; avviene cioè che l'imposta su questi boschi è costantemente maggiore della rendita effettiva. Io vi potrei citare tutti i comuni di quelle provincie, ma per quella brevità che m'è imposta mi basterà citarvene alcuno.

Così vi menzionerò nella riviera benacense il comune di Tremosine, pel quale la rendita reale è di 38 mila lire e l'imposta di 44 mila; pella Valsabbia il comune di Anfo che ha una rendita effettiva da' suoi boschi di lire 885 ed un'imposta di lire 1930! Pella Valcamonica il comune di Pisogne (ed io ebbi l'onore di trasmettere l'anno scorso un suo rapporto su ciò al signor ministro delle finanze) che dalle legne delle sue selve ritrasse testè il prezzo di lire 12,631, e ne' tredici anni o quattordici occorsi a maturare il taglio ne aveva spese 19,590, onde i carichi rappresentarono il 155 per cento della rendita. Pella Valtrompia infine il comune di Lodrino, la cui rendita censuaria è di lire 2258, mentre l'effettiva è di lire 828. Che ne dice la Commissione del suo rapporto fra la rendita censuaria all'effettiva di 1 a 1, 92? Ed io potrei moltiplicare gli esempi mentre per tutti i boschi la rendita censuaria, vogliasi o non vogliasi, supera l'effettiva.

Se il signor ministro vorrà che io glielo dimostri in modo irrefragabile, gli posso dire fin d'ora che ho meco le scritture d'affittanza, le quali dimostrano il prezzo al quale il terreno è affittato, ed ho pure le quitanze esattoriali, per cui dalle une e dalle altre si vede quanto si è pagato all'esattore per imposta e quanto si è ricavato dall'affittuario; e questo confronto comprova che si è pagato più di ciò che si è percepito.

Alcune voci. Perché non si sono abbandonati?

ZANARDELLI. Mi si interrompe dicendo che si dovevano abbandonare que' beni; e di fatti quest'obbiezione balza alla mente di ciascuno. Ma in primo luogo l'abbandono non libera dal pagamento dell'imposta, e l'esattore può colpire anche altri fondi coltivati, anche i mobili del proprietario; e poi voi tutti ricordate le parole: *la speme ultima Dea*.

Fino dal 1853 quando coll'attivazione del nuovo censo cominciò tale stato di cose cominciarono pure i ricorsi, e la stessa enormità del fatto lasciava certi che si do-

TORNATA DEL 18 MARZO

vesse riparare. Io ho qui un ricorso stato presentato a Francesco Giuseppe quando scese in Lombardia, poichè l'aggravio era sì iniquo e sterminato da far credere che perfino l'imperatore austriaco potesse dare qualche provvedimento; ma di anno in anno si differì sempre, finchè venne il 1859 e si cominciò a parlare di perequazione, e quindi si credeva che da un momento all'altro questo stato di cose così incredibile avesse a cessare; ma non è cessato peranco.

Aggiungasi che se fin dal 1853 e negli anni successivi era incompensabile la condizione di questi boschi, avvenne di peggio in seguito. Avvenne che nel 1859 fu introdotta la libertà di commercio. Ora egli è evidente che il prezzo che aveva la legna in quei paesi, ove era molto attiva l'industria ferriera, dipendeva dall'impiego che nella stessa se ne faceva. Diminuiti i dazi e ridotti ad una misura tenuissima, questo prezzo fittizio, artificiale delle legne dipendenti dalla protezione dell'industria ferriera, venne pure notabilmente a diminuire, ragione per cui il fatto, già grave oltremodo, venne ad aggravarsi ognor più.

Questa pure non è una circostanza transitoria, perchè io credo che la Camera non sia disposta ad entrare di nuovo nel sistema proibitivo o protezionista.

Del resto, questo stato di cose, appunto perchè è tanto grave ed enorme, io non ardirei quasi di menzionarlo se non fosse anche constatato da una Commissione ufficiale nominata dal ministro della marina per studiare le condizioni dell'industria ferriera. Il rapporto di questa Commissione, composta degli egregi ingegneri Curioni, Biglia e Axerio, così si esprime:

« Il taglio delle legne e la carbonizzazione delle medesime si comprendono in un solo cottimo: il prezzo medio è di lire 0,60 per moggia, ossia per 0^m,225. Raggiungendo questi dati al metro cubo si ha lire 2,70 per metro cubo, ossia lire 15,50 per tonnellata. A questo prezzo conviene aggiungere le spese di trasporto fino al luogo di consumo, le quali variano secondo le circostanze. Un altro importante elemento del costo è l'imposta. Vediamo infatti alcuni censimenti per boschi cedui di prima classe. A Pisogne abbiamo 1,32, 1,87, 1,32 di estimo per ogni pertica di 10 are relativamente a tre boschi estesissimi. Ora le imposte prediali vengono stabilite in centesimi 24 e millesimi 9 per ogni lira di rendita censuaria, al che aggiungendo le imposte provinciali, comunali e di circondario si ha un'imposta totale di centesimi 65,2572 per ogni lira. Prendendo ora per base il censo minore di 1,32 per pertica, l'imposta sale tuttavia a lire 8,614 all'anno e per ettare. Tenendo ora calcolo degli interessi scarsi al 6 per cento, in capo a 12 anni si sono pagati 191,88. Supposto finalmente il caso assai favorevole di un ricavo per ettare di 8 tonnellate di carbone dal taglio del bosco, si hanno per ogni tonnellata 24 lire. Se a questa noi aggiungiamo l'imposta dell'8 per cento sul valore di vendita dei boschi all'asta e che gravita di 2 a 3 lire sulla tonnellata di carbone, avremo un'imposta totale di 26 a 27 lire, senza però compren-

dere ancora gli onorari delle guardie forestali per le visite d'ufficio, a carico dei boschi comunali.

« Il costo dei carboni sarebbe dunque:

« Pel taglio delle legne e carbonizzazione L. 13 50

« Imposte erariali, comunali e provinciali » 26 50

Totale . . . L. 40 »

« Se a tale costo s'aggiungono le spese di trasporto è chiaro che nulla rimane ai proprietari dei boschi, ora che il ribasso dei carboni tien dietro al ribasso dei ferri e che il prezzo è disceso, come, per esempio, a Lovere, a 50 lire per tonnellata, dove soleva essere 70 lire, ed anche più. »

Per tali ragioni codesta Commissione conchiude proponendo che « nei distretti industriali della Lombardia si riducano le imposte sui boschi in quella stessa misura già adottata per la Valtellina. »

E infatti è per questa erroneità di censo, lo dice la stessa relazione della Commissione, che fino dal 1859 o 1860 alla Valtellina fu fatta una notevole riduzione del censo stesso, il quale era pur fatto sulle medesime basi, colle identiche norme e fors'anche dagli stessi ingegneri che lo stabilirono nelle altre valli lombarde, di cui vi ho parlato. Esso fu ridotto del 48 per cento, e notate, del 48 per cento in complesso di tutti i suoi beni, terreni e fabbricati, ma nei boschi venne ridotto del 74 per cento, fu ridotto quindi al 26 per cento, mentre in altre valli, che sono precisamente in condizioni identiche, si paga ancora sulla base del censo integrale.

L'onorevole relatore della Commissione, per mostrare che era giusto e conveniente di venire a togliere alla Valtellina questo peso, dice che fu ridotta l'imposta del 48 per cento, perchè la Valtellina era un paese di 100,000 abitanti, che doveva pagare quasi 600,000 lire d'imposta.

Ma egli si è fermato nel suo conto alla Valtellina; chè se egli invece avesse pensato di estendere il conto anche alle altre valli, avrebbe trovato risultati ancora più gravi. Così, per esempio, l'onorevole relatore conosce al pari di me la Valsabbia, sa quale valle sterile e triste essa sia; ebbene, mentre la Valtellina pagava la somma che ha accennato l'onorevole relatore, la Valsabbia pagava d'imposta regia lire 161,500, il che, sopra i suoi 20,000 abitanti, fa sì che invece di 5 lire per testa come la Valtellina, pagasse lire 8 per testa.

Ora, ripeto, l'onorevole Allievi ben sa come la Valsabbia sia uno stretto lembo di terra, ove, fra scoscesi monti, scorre il Chiese, sia una terra di rupi cespugliate, di magri pascoli, di monti scoscesi, insomma una zona di terreni nel più alto grado improduttivi. Analoghi risultati otterremmo estendendo il conto alla Valtrompia ed alla Valcamonica.

Voi vedete, o signori, che quando l'imposta arriva ad essere al disopra della rendita effettiva, si ha uno stato di cose che non sarebbe credibile se non fosse vero. È questa la confusione di tutti i rapporti civili, è veramente del socialismo della peggiore lega; ed in

siffatte condizioni voi vedete del pari che la perequazione attuale non verrebbe certo ad arrecare in quei paesi un serio alleviamento, perchè, per chi paga 150, 140, od anche solo 100, o solo 80, le diminuzioni infinitesimali che noi facciamo non sono un sensibile alleviamento. Si vede dunque come quel subriparto, che l'onorevole ministro contestava essere necessario in altre parti fuorchè nel Piemonte, nella Lombardia è assolutamente indispensabile; ed io sono certo che la vostra equità non vorrà lasciar sussistere questa condizione di cose, non vorrà fare che nel regno d'Italia vi abbiano proprietari i quali paghino oltre la loro rendita.

Del resto mi conforto di vedere che questa era l'opinione di uno dei più distinti membri della Commissione governativa, del mio amico Mischi, il quale, nel seno della Commissione medesima, sosteneva quanto fosse importante di ammettere i subriparti compartimentali e di portare il contingente determinato da questa legge per lo meno insino alla provincia. È per ciò che io, il quale aveva proposto all'articolo terzo un emendamento in unione agli onorevoli miei amici Molinari e Lualdi, emendamento il quale, ora che la Commissione tolse il terzo articolo primitivo, resta esso pure assorbito e scompare collo scomparire che fa l'articolo terzo, dichiaro che od accetterò l'emendamento proposto dall'onorevole Broglio, o aderirò a quell'altro qualsiasi provvedimento che dalle dichiarazioni del ministro e dal seguito della discussione potrà essere suggerito.

E siccome l'onorevole Broglio, come base del subriparto, contempla nel suo emendamento un decreto reale, così io amo di fare all'onorevole ministro delle finanze e presidente del Consiglio una dichiarazione, ed è che se egli voglia anche far verificare in via ufficiale quant'io venni esponendo, io ne andrò ben lieto, certo come sono che siffatte verificazioni non potrebbero che confermare i miei detti.

Nella legge francese di finanza del 7 agosto 1850 è stabilito che in ogni comune si può provvedere alla revisione e alla rinnovazione del catasto, se il Consiglio provinciale appoggi la domanda ed a condizione che il comune si carichi delle spese. Ora io dichiaro all'onorevole ministro che qualora anche volesse applicare al caso nostro que' principii, io, anche per mandato espresso de' comuni di cui ho parlato, gli offro finora di far sostenere dai comuni in discorso le spese di quella revisione o rinnovazione del censo, tanto son io e son essi tranquilli dei risultati, fidenti nella verità di quanto ho esposto fin qui. Ma certo è che senza addivenire ad un lavoro di subriparto anche in Lombardia, noi invece di effettuare ora la perequazione dell'imposta, non faremmo altro invece che sanzionare e ratificare la più enorme sperequazione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io credo che in ciò che ha detto l'onorevole Zanardelli vi sia molta parte di vero.

Quando l'onorevole Bastogi creò la Commissione che doveva preparare i materiali per la legge del congruaglio, io penso ch'egli non intese veramente d'introdurvi uomini di tutte le parti, di tutti i differenti catasti, quantunque potrei dire che l'onorevole mio amico Jacini ha in ispecie il privilegio di appartenere tanto al censo nuovo, quanto al censo vecchio della Lombardia. Ad ogni modo egli è certo che non si poteva come non si può ignorare che le condizioni della Lombardia nel censo nuovo e nel censo vecchio sono differenti; e parmi, se non erro, che di questa materia si sia discusso anche nella Camera in occasione del bilancio attivo, e precisamente del riparto dei centesimi provinciali, e se la memoria non mi falla, mi pare che se ne sia discusso lungamente nella Camera.

ZANARDELLI. In occasione di petizioni.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ad ogni modo, quando io parlava della necessità dei subriparti in due compartimenti, il senso del mio concetto era questo, che in quei due compartimenti o non esistevano catasti od esistevano siffattamente sbagliati da non potersi far a meno di prendere quell'immediato provvedimento, perchè la ripartizione per contribuenti, e per avventura anche per circondari, fosse fatta in modo più equo. Ma con ciò non ho voluto punto escludere che in un lavoro di più precisa determinazione non si confrontassero eziandio le parti le quali appartengono, in un medesimo compartimento, a catasti diversi, e non si facesse ragione di quelle differenze le quali l'onorevole Zanardelli ha testè così lucidamente spiegate e nelle quali io penso che molta parte di vero ci sia.

Per conseguenza io credo ch'egli abbia molto bene fatto a segnalare tali condizioni, perchè il suo discorso non farà che confermare il pensiero che era già nell'animo mio, cioè che nelle disposizioni che saranno date per i lavori che debbono farsi per una più precisa perequazione, si tenga conto dei rapporti che debbono esservi per una perfetta giustizia tra il vecchio ed il nuovo censo della Lombardia.

ALLIEVI, relatore. La questione sollevata dall'onorevole Zanardelli ha due parti distinte: l'una è quella che concerne la perequazione tra il vecchio ed il nuovo censo della Lombardia; l'altra è quella che concerne le disuguaglianze che ci possono essere anche nell'interno del nuovo censo tra una zona ed un'altra del suo territorio.

Rispetto alla differenza che può passare tra il vecchio ed il nuovo censo di Lombardia, io non ho che a richiamare alla memoria della Camera alcuni dati sommari.

Già quando l'onorevole Zanardelli diceva che la rendita del nuovo censo era stata valutata in lire 1,92, forse non considerava che in queste lire 1,92 c'erano lire 0,42 d'imposta, e che la rendita netta deparata dalle imposte è appunto di lire 1,50, inquantochè la rendita che ha servito di base ai calcoli è la rendita aumentata delle imposte.

Nella Lombardia si sono computate tutte le imposte pagate nel decennio, e quindi anche il 50 e il 33 per cento. Se la rendita netta risultò di lire 1,92 pel nuovo censo, in proporzione è stata anche valutata più alta la rendita netta del vecchio censo.

La questione del pareggio tra il vecchio e il nuovo censo è una questione che si agita da un pezzo in Lombardia.

Gli studi che sono stati fatti in origine dalla Giunta del censimento, di cui ho qui un estratto sotto gli occhi, davano dei rapporti i quali conchiudevano col dire che il contingente dell'imposta pagata in una zona e il contingente dell'imposta pagata nell'altra era in pareggio delle rendite effettive dei due territori.

Infatti, se i dati ottenuti nel confronto tra il censo nuovo e il vecchio della bassa Lombardia diedero in origine un rapporto che oscillava intorno a lire 2,64 di censo nuovo per ogni lira di censo antico, invece per l'alta Lombardia davano un conguaglio che ascendeva da 1 a 3,10; onde ne veniva una media di 2,89, 2,90, che è appunto il conguaglio in cui si trovavano le imposte stabilite sulle differenti rendite censuarie.

Ma io consento coll'onorevole Zanardelli che in quei calcoli della Giunta del censimento ci potesse essere, forse senza intenzione degli operatori, una certa premeditazione, cioè la premeditazione a volere ritrovare come giuste le disposizioni del Governo, il quale aveva caricato unicamente alle provincie del nuovo censo un certo sopraccarico che loro era pervenuto dalle provincie venete.

Gli studi fatti successivamente nelle stesse provincie del nuovo censo hanno dato dei risultati i quali oscillano tra 3,40 e 3,60, cioè, il conguaglio secondo questi studi sarebbe stato non più di 1 a 2,90, ma di 1 a 3,40 e 3,60. Bisogna però notare prima di tutto che questi studi sono studi parziali i quali meritano certamente tutta la fede, ma pure furono condotti nell'interesse di una tesi esclusiva, favorevole al nuovo censo; in secondo luogo che questi studi si riferiscono ad una condizione di cose che è veramente eccezionale, ed è la condizione di questi ultimi anni, in cui i territori del nuovo censo furono i più afflitti dai disastri che hanno colpito l'agricoltura. Quindi, qual è la determinazione che adottò la Commissione governativa, in ciò seguita pure dalla Commissione parlamentare? Non volle negare la perequazione tra il vecchio ed il nuovo censo, quantunque stando ai dati ufficiali avesse potuto asserire che vi era pareggio, o che, se v'era squilibrio, questo era prodotto da circostanze anormali, di loro natura transitorie. Ma essa ha voluto riconoscere che c'era una qualche ragione onde stabilire un migliore equilibrio di pesi tra il vecchio ed il nuovo censo; ma non poteva nello stesso tempo accordare una perequazione in tutta la misura che era portata dagli studi fatti parzialmente, per mostrare il maggior aggravio che sopporta il nuovo censo. È in questa condizione di cose che la Commissione governativa ha fissato il rapporto di 1 a 3,25.

Io credo che questo rapporto esprime molto prossimamente la verità, in quanto che non bisogna dimenticare che, se le provincie dell'alto Bresciano e dell'alto Bergamasco hanno dovuto soffrire per l'infortunio dell'agricoltura, non ne hanno sofferto meno la provincia di Como e l'alto Milanese. Io credo che per una prima operazione di perequazione si sia già fatta la debita concessione a tutte le esigenze di equità nei rapporti tra il nuovo e il vecchio censo lombardo.

Io non nego però che la questione possa essere riesaminata: quando si tratta di giustizia non si rifiuta mai nuovi studi, nuove indagini. Ma io credo che già fin d'ora i rapporti siano piuttosto favorevoli che contrari al nuovo censo.

Noti poi la Camera che, malgrado la variazione portata al contingente delle provincie lombarde dall'emendamento all'articolo 1°, la Commissione ha tenuto fermo tutto l'effetto della perequazione tra il vecchio ed il nuovo censo, per cui ne viene questa conseguenza che gli scudi di vecchio estimo avranno un aumento di circa quattro millesimi, il quale poi va sommato col decimo di guerra e colle spese di riscossione, sicchè l'aumento in totale non è molto lontano da un centesimo. Ed è bene notar questo perchè e qui, e fuori di qui si asserisce, non so con che verità, che questa legge deve portare un disgravio alla Lombardia di non so quanti milioni.

Io son meravigliato quando vedo scritto e sottoscritto da alcuni dei nostri colleghi, che questa legge deve portare un aggravio al Piemonte di 8 milioni, per ottenere un disgravio alla Lombardia di 8 milioni.

Io consento che si possa combattere la legge, ma non consento che per combatterla si venga ad esporre in modo così inesatto le cifre che risultano come conseguenza della legge medesima.

BOGGIO. Domando la parola per un fatto personale.

ALLIEVI, relatore. Dunque lo scudo di vecchio censo ha un aumento, mentre anche in questo periodo dei tre anni 1864, 1865 e 1866 il nuovo censo ha una diminuzione di due centesimi, la quale diventerà una diminuzione di quattro centesimi quando sarà intieramente applicata la legge.

Rispetto poi alle disuguaglianze che possono verificarsi nell'interno dei territori di nuovo censo, io credo che questa questione si può sollevare non solo per il nuovo censo della Lombardia, ma per molti altri territori i quali hanno pure dei catasti regolari.

Anche i catasti regolari lasciano molto a desiderare sotto questo punto di vista, ma non per questo io condanno i catasti.

I catasti non raggiungono, è vero, la perfezione, sono anzi più o meno imperfetti; ma io credo che nelle condizioni attuali, piuttosto che avventurarci ad una operazione di revisione, la quale senza norme sicure non può non riuscire tumultuosa e disordinata, sia meglio nell'interesse di quelle provincie, mantenere per ora la base dei catasti, aspettando che i lavori della nuova perequazione vengano a sancire i principii

su cui si potranno compire le successive perequazioni interne tra le diverse parti di territorio che compongono una stessa provincia.

Ho già avuto l'onore di esporre come era mia speranza che la nuova legge di perequazione definitiva avrebbe determinato i contingenti provinciali, ed avrebbe determinato le norme, secondo cui i Consigli provinciali avrebbero potuto ripartire meglio l'imposta nell'interno della provincia.

Io credo poi che neanche il ministro delle finanze potrebbe acconsentire a moltiplicare su tutti i punti del territorio quelle operazioni abbastanza difficili, che egli acconsente di fare per le antiche provincie.

Per le antiche provincie è una necessità: bisogna trovare un qualche espediente: la Commissione, quantunque riluttante, vi si è piegata; ma dove questa necessità non è così imperiosa e non è così urgente, io credo che l'esperienza proverebbe che gli inconvenienti che si avrebbero da una perequazione fatta senza norme certe, senza criteri accurati, sarebbero molto maggiori dei vantaggi che si otterrebbero. Quindi io conchiuderò che, rispetto alla perequazione tra il vecchio ed il nuovo censo, è un primo atto di giustizia quello che ora si fa, e non deve precludere un ulteriore esame della questione; sebbene io non creda che le conseguenze vorranno essere poi notevolmente diverse da quelle che sono consacrate dall'attuale progetto di legge; e che rispetto alle perequazioni interne io prego il mio amico Zanardelli di attendere che queste vengano regolate e sancite con norme particolari nella nuova legge di perequazione, la quale, come ebbi l'onore di dire, determinando dei contingenti provinciali, darà alle rappresentanze locali i poteri necessari per procedere a migliori ripartizioni dell'imposta.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare per un fatto personale.

BOGGIO. L'onorevole relatore non vuole tener conto della mia posizione. Io aveva creduto di dare un buon esempio rinunciando alla parola; egli invece ci tiene a sentire la mia voce. La Camera, se gliene rincresce, se la prenda coll'onorevole relatore. Però sarò brevissimo.

È piaciuto all'onorevole relatore di rispondere nella Camera a ciò che io posso aver scritto in giornali, che nulla hanno che fare colle discussioni della Camera.

L'onorevole relatore faceva osservare che in taluno di essi io avrei commesso un errore di cifre.

Non voglio discutere se l'errore ci sia o non ci sia, ma risponderò all'onorevole Allievi con un testo del Vangelo: sta male di vedere la pagliuzza nell'occhio del vicino, quando nel vostro ci avete il trave. (*Si ride*) Sta male il censurare l'errore di qualche centinaia di migliaia di lire che può essere corso nella somma di otto milioni, quando colui che muove la censura dopo tanti mesi di studio, commette l'enorme sbaglio di 191 milioni. (*Risa di approvazione*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Depretis.

DEPRETIS. Intendo proporre alcuni emendamenti, non per variare la redazione o mutare la sostanza dell'articolo 2, ma per subordinarne le disposizioni all'articolo che immediatamente gli succede, e per non pregiudicare un articolo addizionale che intenderei sottoporre al giudizio della Camera.

Per ciò nel mio ragionamento non potrò trattenermi esclusivamente su quest'articolo per la stessa natura degli emendamenti che debbo proporre, e dovrò trattenermi sopra argomenti che si riferiscono anche al sistema complessivo adottato dalla Commissione. Debbo quindi invocare l'indulgenza della Camera, promettendole che farò ogni sforzo per essere brevissimo.

E veramente avrei forse dovuto tacermi ed imitare l'esempio che mi hanno dato alcuni miei onorevoli colleghi, perchè, se pigliassi norma dalla sorte toccata ai vari emendamenti presentati da coloro che si sono opposti al progetto della Commissione, ben potrei prevedere quale sarà la sorte delle proposte che intendo di fare. Ma, signori, io ho una cattiva abitudine, io non sono solito a diffidare della giustizia della Camera, e siccome credo fondate sulla giustizia le idee che intendo sottoporle, quindi mi permetta di esporle con tutta schiettezza.

A me in verità non fa nessuna meraviglia il risultato al quale siamo venuti con quest'ultimo schema presentato dalla Commissione. Se io penso agli studii che abbiamo percorso, alle verità che mi sono sembrate chiarissimamente dimostrate nella discussione, se io penso ai nuovi lumi, che ciascuno di noi ha potuto acquistare, mano mano che la discussione procedette, e che più addentro si è messo in questo difficile problema della perequazione; se io penso che la mia convinzione si è fatta sempre più ferma mano mano che l'argomento mi diventava più familiare, e che mi illuminava sui materiali non pubblicati e messi solo testè a disposizione dei deputati, quando, dico, penso a tutto questo, signori, non debbo meravigliarmi se in ultimo il progetto di subriparto per alcune provincie dello Stato presentato dalla Commissione porta l'impronta della discussione medesima e, per confermare viemmeglio gli errori ed i difetti del sistema, si presenta sotto l'auspicio di norme e di principii che sono del sistema adottato in questo progetto di legge la più completa negazione.

Mi permetta la Camera solamente un cenno a conferma delle mie premesse.

Io dico il vero, ho dato una occhiata rapida (perchè il tempo che ci resta è assai limitato) ai materiali sui quali si è fondato il lavoro della Commissione governativa e, quando ho veduto che per determinare il valor venale di un comune nel decennio non si è spogliato, in un caso, che un solo contratto, un solo, io ho domandato, o signori, se non era il caso di dire che un fiore non fa primavera; e quando poi ho veduto che il valore di parecchi milioni si è determinato sulle risultanze di contratti che in complesso portavano l'umilissima cifra di una ventina di mila lire, io mi sono domandato se le conse-

TORNATA DEL 18 MARZO

guenze alle quali siam giunti non erano da prevedersi assai facilmente.

Così per l'altro criterio incertissimo, variabilissimo, e per sua natura necessariamente arbitrario, del saggio degl'interessi.

Quando ho veduto in che modo il saggio fosse determinato, quali fossero i giudizi dei periti e in che misura tra loro discrepanti, per esempio da uno a tre: quando ho veduto come si consultassero i periti, e quali in alcuni casi fossero i prescelti (citerò l'esempio di un circondario che meglio conosco, nel quale fra i molti e competentissimi si andarono a scegliere due periti fra i più giovani, i quali non avevano esercitato la loro professione che uno o due anni nel decennio sul quale dovevano pronunziare); quando ho veduto in tal modo applicarsi un sistema, che pure attentamente studiato ed applicato altrimenti, e sussidiato da altri elementi, potrebbe dare risultati discretamente attendibili, ho domandato a me stesso se era a stupire che venisse in molti di noi cancellata ogni fede nella bontà del sistema e nella verità de' suoi risultati.

Non parlo di controlli, o signori, io non ne ho visto nessuno.

L'operazione fatta qua e là, affidata a mani diverse, fu poi frettolosamente compiuta. Si cominciò al 15 gennaio colla proposta delle circolari: nel mese di marzo molti spogli erano fatti. Trattasi per le antiche provincie di 375,000 contratti. Or bene, io credo che chi volesse divertirsi a fare il conto del tempo materiale richiesto ad esaminare questa massa di documenti, vedrebbe che forse non vi fu materialmente il tempo necessario ad un esame diligente che pure era indispensabile.

Non parlo neppure delle controprove, ossia delle operazioni sussidiarie della principale; gli errori sono tali da balenare agli occhi dei più ciechi.

Si diede autorità e si prestò fede ai dati del Despine: ebbene, ognuno può toccare con mano che se voi fondate i vostri calcoli su quei dati, essi non potevano non riuscire erronei.

La prima volta che ebbi l'onore di parlare in questa Camera su questa questione, notai che, se al circondario che è da me più particolarmente conosciuto si facessero gli aumenti dell'imposta netta in proporzione dell'aliquota stabilita da questo progetto di legge, cioè del 12 per cento sulla rendita tassabile, e poi questa base si applicasse a tutto il resto dello Stato sui dati del Despine, si sarebbe ottenuta per le sole antiche provincie una somma enorme, sessanta o settanta milioni. Quello che io diceva era la verità, ed è facile vederlo.

Come valuta il signor Despine l'imposta del circondario vogherese a cui io mi riferisco? All'otto per cento della rendita netta. Come la valuta in altri circondari? Al due per cento. Ma, se l'otto va portato al dodici, e se il due va portato al dodici, nel primo caso l'aumento è del cinquanta per cento, nel secondo del seicento per cento.

Vedete, signori, che sorta di risultati.

Io non mi fermo più su questo argomento e vengo ad una controprova che è più specialmente l'oggetto degli articoli che sono sottoposti alla vostra deliberazione.

Signori, la controprova migliore della bontà di un sistema e di un progetto di legge è la sua applicazione, e la difficoltà di questa controprova l'ha incontrata la Commissione governativa quando volle procedere al subriparto del contingente assegnato alle antiche provincie, e la incontreremo maggiore quando la legge sarà in esecuzione.

Quando dalla base compartimentale la Commissione governativa volle discendere ai riparti nei diversi compartimenti, o, per adottare la parola, volle discendere ad uno dei subriparti, allora capì tutta la difficoltà della pratica esecuzione delle sue teorie.

Infatti, che cosa ha cominciato a fare la Commissione governativa? La Commissione governativa, quando è venuta ad applicare, secondo il suo sistema, le quote assegnate, l'imposta in alcuni casi saliva ad una misura assolutamente inammissibile. Essa perciò dovette fare un primo passo verso il sistema del riparto proporzionale all'imposta antica, cioè verso un riparto proporzionale alle ineguaglianze che ciascuno ammette nell'attuale ripartizione dell'imposta. Così, appena abbozzata la perequazione, immediatamente si ritornò nel sistema della sperequazione.

Tuttavia, lo dirò a sua lode, la Commissione governativa non credette di scostarsi interamente dalle basi che aveva adottate, e si mantenne entro discreti limiti.

Per esempio, pel compartimento ex-lombardo io esaminò i quattro progetti principali, Rabbini, Possenti, quello primitivamente proposto, e quello in ultimo adottato dal Comitato stesso. Questi progetti non presentano fra loro che una differenza del 15 per cento, differenza che a voi parrà certo notevole, ma che tuttavia non è gran cosa in confronto ai risultati finali che verrò esponendo.

Venne la questione dinanzi alla Commissione parlamentare e questa non ha fatto che accrescere la velocità della locomotiva sulla stessa ruotaia. Essa dovette allargare (nè io la biasimo per ciò) il sistema che erasi iniziato precedentemente. Infatti noi vediamo che dei contingenti assegnati ai diversi circondari subalpini non uno è rimasto intatto nelle mani della Commissione parlamentare. E che cosa doveva essa fare? Aveva tutto intorno a sè le muraglie inviolabili e sacre degli altri compartimenti; bisognava essere ciechi per non vedere l'impossibilità della pratica attuazione delle quote assegnate, quindi era una necessità di tentare di aiutarsi alla meglio.

Così, che cosa ha fatto riguardo ai compartimenti ex-lombardi, di cui principalmente mi occupo? Ha squadrate bene in faccia questi sei compartimenti i quali avevano tutti origine lombarda, ed è sembrato alla Commissione che due di questi compartimenti avessero però acquistato fisionomia piuttosto piemontese.

tese, e ha detto: andate nel gruppo piemontese, pigliandovi però ottantasei mila lire di maggiore imposta. (*Si ride*)

Gli altri circondari parve alla Commissione parlamentare che avessero un po' più la cera lombarda, e ha detto: venite nel consorzio lombardo, ma pagate di buon ingresso novantasei mila lire di maggiore imposta. (*Si ride*)

Ecco quello che ha fatto la Commissione parlamentare. Ora, volete voi, o signori, considerare colle cifre quali sono le trasformazioni di questo benedetto contingente? Io ve la porrò sott'occhi più chiaramente con quelle del circondario vogherese che ho più attentamente studiato.

Il circondario di Voghera fu sottoposto ad un primo esperimento, dirò così, di tassazione e fu pareggiato ad un vicino territorio, della provincia di Piacenza, e valutando l'imposta di cui lo si poteva colpire, su questa base, si è trovato che era già troppo gravato e che doveva essere alleggerito. Infatti, mentre l'imposta di questo compartimento, senza le eccezionali, è di lire 497,015, se fosse stato tassato in rapporto al vicino compartimento parmense, l'imposta sarebbe stata di 397,000 lire.

Allora naturalmente parve alla Commissione governativa (poichè questo fu de' primi esperimenti) che il metodo fosse cattivo, e passò ad applicare gli altri sistemi.

Sentite che graduazione di risultati si ottenne dalla applicazione dei molti e diversi sistemi sino all'ultimo adottato dalla Commissione parlamentare.

La base è dei 104 milioni.

Il sistema Rabbini applica a questo circondario l'imposta di 428,246 lire.

Il sistema Morandini, quello che è la pietra angolare di tutto l'edificio, 495,259 lire.

Il progetto Despina, uno dei sussidiari più autorevoli, per dimostrare la giustizia del conguaglio, lire 526,133.

Quello dell'onorevole Possenti 526,520 lire. Il comitato portò ancora più in là la cifra, e arrivò sino a 570,000 lire. Infine, la Commissione parlamentare, chiamando questo circondario in seno al consorzio lombardo, credette elevare la tassa sino a 668,000 lire.

La differenza tra i primi passi e gli ultimi è come 1 a 2.

L'onorevole relatore della Commissione (devo rendergli questa giustizia) ha confessato schiettamente che egli era rimasto dubbioso, molto dubbioso, nell'applicare al compartimento vogherese, di cui sto ragionando, l'aliquota fissata per lo scudo di vecchio censo di Lombardia; tuttavia egli conchiuse per l'applicazione dell'aliquota. E sapete perchè? Perchè, infine era un fatto, egli dice, che il circondario vogherese aveva un determinato estimo di 4,800,000 scudi, e che pagava 497,015 lire d'imposta.

Io non so se l'onorevole relatore ora sia egualmente persuaso di ciò che disse: perchè di questi fatti de-

sunti (mi permetta la Camera questa parentesi) dai catasti delle antiche provincie, ve ne sono pochi, sui quali uno possa rimanere tranquillo e sicuro. Se ne vuole una prova? L'onorevole Possenti, aiutato dall'onorevole Rabbini, che è pure il direttore generale del catasto, quando la prima volta, affannandosi per distribuire una certa somma d'imposta che non sapeva più a chi caricare, trovò fortunatamente questo compartimento ex-lombardo e fece i suoi conti sopra 26 milioni di scudi d'estimo, cui potevasi applicare una aliquota d'imposta. Ebbene, l'onorevole Possenti mise in conto uno di questi circondari, Tortona, per un estimo di 1,800,000 scudi. Sapete che estimo ha trovato la Commissione? Un estimo superiore d'un terzo, cioè in cifra tonda, 2,400,000 scudi. Quando su notizie di fatto, raccolte sui migliori catasti delle antiche provincie, si sbaglia da 18 a 24, giudichi la Camera quale certezza possono avere i dati raccolti nelle altre parti delle vecchie provincie dove il disordine dei catasti è enorme. E tuttavia la Commissione governativa e la parlamentare si sono fondate sui dati catastali nei loro calcoli.

Non è dunque tanto certo quello che diceva l'onorevole relatore.

Ma egli soggiungeva: il ragguaglio è confermato pienamente dai valori venali. Ma quali?

Io prego l'onorevole relatore della Commissione a mettersi d'accordo coll'onorevole Possenti, il quale è quello che ha determinato i valori venali e la rendita tassabile del subriparto per le antiche provincie. Egli troverà una differenza notevolissima fra la cifra alla quale egli vorrebbe elevare l'imposta, e quella che si può calcolare sui valori venali e sulla rendita tassabile corrispondente, cifra che non va al disopra di lire 550,000, mentre l'onorevole relatore della Commissione, col suo sistema, l'avrebbe spinta fino al 668, e così con un nuovo aumento del 20 per cento.

Signori, il sistema adottato in questo progetto di legge deve presentare, e presenta infatti, a chi con un po' di studio abbia cercato di esaminarlo in tutte le sue parti, delle contraddizioni le più evidenti.

Io ho cercato di farmi un'idea chiara del sistema, tentando anch'io diverse controprove, e procurando di fare dei confronti, che in molti casi sono impossibili, perchè il sistema stesso è così ingegnato da escludere la luce che in simili materie deriva dai confronti fra provincie fra di loro vicine.

Io non citerò che due soli esperimenti da me fatti: si assicuri la Camera che mi studio di essere e sarò breve.

Io volli conoscere se i risultati che la Commissione ci presentava intorno al valore venale dell'unità censuaria in Lombardia corrispondevano alla verità, onde vedere se l'imposta poteva essere parificata.

Come ho fatto io per farmi questo criterio?

Ho fatto quello che sarebbe stato in obbligo di fare la Commissione, anzi che avrebbe potuto fare facilis-

TORNATA DEL 18 MARZO

simamente, valendosi dei lavori della Giunta del censimento; ho cercato di controllare i risultati dei contratti di compra e vendita cogli affittamenti, e mi sono procurato un certo numero di contratti di affitto per un valore capitale venale eguale a quello calcolato dalla Commissione, e determinai nei due casi la rendita netta da attribuirsi ad un determinato circondario.

Sapete qual ne fu il risultato? Io l'ho già accennato alla Camera quando ebbi l'onore di parlare altra volta. Ho trovato la differenza pressochè del doppio, e sarei in grado di dire cifra per cifra in che modo sono riuscito a questo risultato.

Un altro confronto io l'ho potuto fare per la posizione in cui si trova il circondario vogherese, all'estremità, in un angolo confinante con due compartimenti, il lombardo da un lato, il piacentino dall'altro: ho voluto vedere in che proporzione stavano le imposte tra il circondario vogherese e il vicino compartimento parmense.

Signori, i risultati non sono meno singolari. Quale è nelle imposte vigenti la differenza? La differenza fra il circondario vogherese e i ducati è di 90 centesimi per ettare.

Se lo zona si restringe, la differenza diminuisce. Se prendo la sola provincia di Piacenza, la differenza si riduce a soli 20 centesimi. Se limito il conteggio ai soli terreni del Vogherese e del Piacentino, sul riflesso che i calcoli saranno più esatti escludendo l'imposta sui fabbricati che può essere diversa, perchè diversa l'importanza dei centri di popolazione; ebbene, sapete che cosa è la differenza? La differenza è di 6 o 7 centesimi all'ettare. E sapete, signori, quale sarebbe invece la differenza fra un territorio e l'altro, quando fosse adottato, non dirò il progetto della Commissione parlamentare, ma il progetto modificato colla riduzione del terzo? La differenza tra l'imposta stabilita nell'estremo confine del compartimento piemontese e lo Stato Parmense sarebbe di oltre quattro lire l'ettare.

E questi calcoli sapete su che dati li feci? Sui dati che ho sott'occhi, dati di cui si son serviti la Commissione governativa e il commissario del Governo per compilare le loro tabelle e fare tanti bei ragionamenti, dati, cioè, raccolti nel buon tempo antico, da quel bravo uomo che era il deputato Despine.

Permettetemi di esaminar questi dati per un solo istante.

Pel circondario di cui vado parlando, la superficie produttiva è calcolata di 77,500 ettari e la superficie geografica è di 78,000 ettari. Ora, guardando un poco alle cifre, guardandole un po' seriamente, non pigliandole alla buona come, mi permetta dirlo, ha fatto l'onorevole direttore del catasto, esaminandole un poco accuratamente, domando: ma che? Cinquecento soli ettari di differenza tra la superficie produttiva e la superficie geografica, cioè circa un $\frac{3}{4}$ per cento, quando nel vicino territorio è all'incirca il 5 per cento, cioè sei o sette volte tanto? Come può questo succedere? Qui

vi debb'essere errore. Avvi errore perchè questo circondario per una quarantina di chilometri confina col Po. Date al Po una sezione di 200 metri, avete 8 milioni di metri quadrati di superficie invece di 5 milioni, che sarebbero i cinquecento ettari che risultano dalle tabelle.

Più questo territorio è solcato da numerosi torrenti che scendono dall'Appennino, più vi sono terreni nella montagna di nessuna produzione, più ha tutta la sua rete stradale; qui evidentemente c'è errore, e se l'errore fosse rettificato, la differenza tra un territorio e l'altro sarebbe molto più rilevante.

Ho citati questi dati per dimostrare qual è la condizione del circondario vogherese in confronto ai compartimenti vicini, perchè ciò dimostra più chiaramente che la conclusione a cui è venuta la Commissione, e di cui parlerò a momenti, mette una parte dello Stato, ed in specie uno dei circondari, in una condizione tale che, venendo a confronti, da qualunque parte lo faccia, trova la sua posizione inopportuna.

Ma veniamo ad esaminare brevemente l'ultima deliberazione della Commissione.

La Commissione parlamentare che ha elaborato lo schema che ci sta davanti...

MANDOJ-ALBANESE. È tutta opera della maggioranza della Commissione della Camera.

DEPRETIS. L'onorevole Mandoj nota che fu elaborato dalla maggioranza.

SELLA. All'unanimità dei presenti.

DEPRETIS. La maggioranza dunque della Commissione che ha elaborato questa parte del progetto di legge ha fatto ragione ad alcuni appunti che io aveva fatto alle sue precedenti proposte, ed ha riconosciuto che bisognava impedire che, applicando una nuova imposta accresciuta ai circondari di censo ex-lombardo, questi si trovassero in tale situazione da vedere la loro imposta superare il limite normale della Lombardia. Con questo sistema, io mi affretto a riconoscerlo, furono riparati due inconvenienti: il primo, che alcuni comuni che hanno il censimento bobbiese e che sono incorporati nel territorio vogherese non subissero altra sorte di quella che per questa legge è fatta ai comuni che hanno egual censimento; l'altro, che, stando l'ineguaglianza dell'aliquota applicata ai diversi estimi del circondario vogherese, là dove l'applicazione potrà aggravare un comune al di là del limite della Lombardia, questo sconcio viene impedito dal limite massimo posto dalla Commissione.

Ma bisogna tener conto di altre cose.

Quando la Commissione parlamentare ha fissato il limite massimo di 14 centesimi per ogni scudo d'estimo, non ha considerato che quest'aliquota, quantunque un po' minore dell'aliquota normale della Lombardia, in fatto la eguaglia perfettamente, se anche non la supera, e ciò per queste ragioni.

Prima di tutto in Lombardia le spese di riscossione sono minori. Ora, questa sola differenza, che è del 2 per cento, ha questo risultato, che i 14 centesimi diventano 14,28.

Poi non ha badato alla differenza che vi è fra un compartimento e l'altro nell'imposta dei caseggiati. Io ho già fatto altra volta quest'avvertenza; ma l'onorevole relatore, il quale è stato non meno abile nel parlare, che accorto nel tacere, non ha creduto di rilevare la mia obbiezione, alla quale manca ancora adesso una risposta. Mi permetta dunque la Camera che io qui insistano un momento su questa differenza che costituisce una aperta ingiustizia.

Nelle antiche provincie non vi sono esenzioni per l'imposta sui fabbricati; la Commissione governativa credette anzi di calcolare e di mettere a carico del compartimento piemontese una piccola somma a cui dovevano essere soggetti i beni demaniali (credo che si trattasse di una trentina di mila lire), e di aggiungere questa somma alla quota del compartimento subalpino.

Le cose invece come stanno in Lombardia? Io ho sott'occhio la sovrana patente dell'11 aprile 1851 per l'imposta delle case in Lombardia, e dall'istruzione per le consegne, che porta la data del 15 giugno di detto anno, risulta che sono esenti dall'imposta:

I fabbricati di proprietà dello Stato, destinati alle residenze dell'autorità pubblica, al servizio ed agli alloggi militari;

I fabbricati di proprietà comunale e ad uso delle scuole comunali, alla residenza ed agli uffici delle congregazioni municipali e delle deputazioni comunali;

Gli ospedali degl'infermi, degli esposti, dei pazzi, delle partorienti;

I seminari, e persino i conventi dei mendicanti.

Ora, o signori, senza occuparci nè dei seminari, nè dei mendicanti, ma Dio buono! nello Stato c'è una quantità considerevole di fabbricati che appartengono ai comuni, alle provincie, che sono ad uso pubblico; questi fabbricati nelle antiche provincie sono colpiti da imposta, mentre in Lombardia non lo sono.

Io ho notato che pel mio solo circondario, valutando l'imposta sull'estimo del vecchio censo accertato per la Lombardia, e fatta astrazione dalle esenzioni, la differenza corrisponde a circa una ventina di mila lire, vale a dire a circa mezzo centesimo per ogni scudo d'estimo.

Ma come negare che questa differenza, quest'anomalia tra un compartimento e l'altro non costituisca una patente ingiustizia, che nel caso attuale viene a rendersi più manifesta nella parificazione alla Lombardia?

RESTELLI. I caseggiati in Lombardia pagano l'imposta sulla rendita.

DEPRETIS. Perdoni l'onorevole Restelli, egli forse non mi ha capito. Quando la Commissione governativa fece la perequazione dell'imposta sui fabbricati della Lombardia e del Piemonte, siccome in Lombardia le deduzioni si facevano in ragione del 15 per 100, la Commissione ha creduto, e giustamente, di fare una maggior deduzione aggiungendo il 10 per 100, e facendo così una diminuzione del 25 per 100 che è quella

che si fa in Piemonte, e ciò, onde pareggiare le condizioni.

Ma pareggiata l'imposta nelle deduzioni, non fu poi pareggiata nelle esenzioni. Veda l'onorevole Restelli quale sia la differenza.

Ora, o signori, proverò che fu fatto al compartimento ex-lombardo, e più specialmente al circondario di cui io ho l'onore di trattenerne la Camera, un trattamento eccezionale nell'ultima determinazione della Commissione che ci fu oggi stesso distribuita.

La Commissione infatti, senza tener conto delle gradazioni precedentemente adottate tra un circondario e l'altro del compartimento ex-lombardo, viene a farci il regalo di un *maximum* di 14 centesimi per ogni scudo che non potrà essere oltrepassato nel triennio, durante il quale è pure accordata a tutti una gradazione od una attenuazione nell'aumento dell'imposta.

Vediamo praticamente a che cosa corrisponde questo favore. Esso corrisponde pressochè a nulla.

Se il circondario vogherese è messo nella condizione di tutti gli altri circondari, cioè diminuisce l'aumento dell'imposta di un terzo, si trova al livello del *maximum* dell'imposta che gli fu assegnata. In fatti, assegnando all'estimo vogherese l'aliquota fissata come *maximum*, avete un'imposta in cifra tonda di 731 mila lire; applicando l'aumento proporzionale colla diminuzione del terzo, avete una cifra tonda di 728 mila lire d'imposta.

Ora, che posizione è questa? Noi abbiamo due deliberazioni da applicare a questo circondario: l'una che l'imposta di cui dovrà essere aggravato questo circondario non debba essere superiore all'imposta della Lombardia; questo è il *maximum* adottato pei circondari ex-lombardi. Ma c'è un'altra massima, o signori, che avete adottato, e non solo per le antiche provincie, ma in generale per tutta l'Italia, cioè che gli aumenti non debbano farsi interamente, ad un colpo, ma debbano farsi con una certa graduazione.

Voi avete sancito in generale per il paese la massima che gli aumenti debbano per primi tre anni limitarsi ai due terzi; ora, quale è, io vi domando, la posizione di questo circondario? La posizione è questa, che anche ribassando l'imposta di un terzo che gli sarebbe assegnata facendo l'aumento proporzionale, si trova al livello del *maximum* che non deve oltrepassare, cioè al livello dell'imposta di Lombardia.

Dunque pel solo compartimento ex-lombardo e per questo circondario non avviene nessuna diminuzione di imposta nei tre primi anni, per questo solo compartimento è fatta eccezione ad una regola che fu stabilita in ordine agli aumenti d'imposta per tutti i compartimenti d'Italia. Questo compartimento si trova fin dal principio al *maximum*, il quale non dovrebbe, se volete essere giusti, essere oltrepassato nemmeno nel quarto anno, quando sarà integralmente adottata la legge.

Io lascio considerare alla Camera se questo sistema sia accettabile.

Signori, io non ho più che poche parole a dire. Ma non voglio lasciare senza qualche osservazione il sistema delle

consegne qual fu messo avanti dalla Commissione parlamentare.

Ho già avuto l'onore di dichiarare alla Camera che io non sono avverso a questo sistema, anzi ho detto che io sono a questo sistema favorevole quando sia applicato nella sua verità. Però non mi asterrò dal dichiarare che se vi è caso in cui si possa farne molto pericoloso l'esperimento egli è nel caso in cui ha creduto adottarlo la vostra Commissione.

Io ricordo le teorie e gli esempi pratici che vengono a confortare l'opinione di coloro che difendono e sostengono l'utilità dell'*income tax* e di tutte le altre imposte più o meno modellate sopra l'imposta sulla rendita; ma quale differenza col caso nostro e colla proposta della Commissione? Il caso parmi tanto diverso, il sistema così alterato dalle speciali condizioni nostre, e soprattutto dalla gravità enorme del contingente che vi è associato, che quasi sarei inclinato a credere vera la sentenza che ho letto, se non erro, nel Parieu, che la razza latina non è fatta per il sistema dell'imposta sulla rendita. Se la sentenza fosse vera, la men buona applicazione del sistema attesterebbe la purezza del sangue latino che circola nelle vene degli onorevoli nostri colleghi della Commissione. (*Si vide*)

Il sistema della Commissione, signori, pare a me non abbia rassomiglianza nessuna, non dirò colla imposta sulla rendita che essenzialmente debb'essere una imposta di quotità, non di ripartizione, ma nemmeno col sistema del quale io ho fatto cenno che ammetterebbe nell'imposta fondiaria una parte fissa ed una piccola parte variabile, sistema il quale in massima si avvicina a quello che già si discusse in questa Camera, e che presenta molto minore pericolo. Voglio parlare del sistema propugnato dall'onorevole mio amico Mazza.

In quel caso, certo, i pericoli sono grandemente diminuiti; ma lo applicare questo sistema in un solo compartimento mettendolo in condizioni eccezionali in confronto alle altre provincie del regno: e lo applicare un tale sistema quando in questo compartimento l'opinione universale si è che l'aumento d'imposta passa al di là di quei limiti entro i quali, secondo giustizia, dovrebbe sempre rimanere, quando questo aumento di imposta va a cadere quasi per intero sopra un solo ramo della produzione fondiaria, cioè sulla rendita dei terreni, e quando la somma di quest'aumento equivale sino dal principio a poco meno del 50 per cento, ma io, signori, che ho grande fiducia nella buona fede di queste vecchie provincie e di queste buone popolazioni, eppure, lasciate che, nella mia schiettezza ve lo dica, con questa legge voi le mettete queste provincie ad una ben difficile prova!

Nè mi si risponda: che volete? non c'è altro spediente per uscirne; se non ci fosse altro spediente, o signori, capirei. Si tratterebbe di piegare innanzi ad una necessità irresistibile; ma che non ci siano altri spedienti, mi permetta la Camera di dubitarne.

Al ministro poi mi permetterò di dire che egli, il ministro delle finanze, ha non solo la responsabilità

delle teorie, ma che deve anche mettere in pratica la legge, ed io gli domando se egli crede nella sua coscienza che altri sistemi non possano più praticamente applicarsi.

Egli pure forse mi dirà: ma che volete? è il sistema voluto dalla più gran parte degli uomini che hanno studiato e discussa questa questione del subriparto; ma io mi permetterò di soggiungergli che questo non lo dispensa dalla responsabilità di metterlo in esecuzione: dell'esecuzione voi, signor ministro, sarete solo chiamato a render conto.

Nè venite a dirmi che il paese è avvezzo, che qui nelle provincie subalpine si è applicata con buoni risultati l'imposta sui caseggiati, e che per conseguenza giova sperare che anche l'imposta sulla rendita dei terreni possa avere un eguale successo.

Badate all'enorme differenza fra un sistema e l'altro.

Quando si è applicato il sistema delle consegne per la rendita dei fabbricati esso era ideato sopra altre basi: esso era veramente un'imposta sulla rendita nella sua vera essenza, perchè era ed è un'imposta di quotità: esso era stabilito con un'aliquota d'imposta, ed ogni contribuente, facendo la consegna, sapeva che era il 10 per cento della rendita consegnata che sarebbe colpita dalla tassa; ma mettetevi nella posizione del contribuente, che invece di sapere qual è l'imposta che verrà a cadere sulla cifra di rendita che egli debbe consegnare, vedrà sopra il suo capo l'ignoto, vedrà in generale l'enormità dell'imposta, ed ignorerà completamente l'imposta che verrà a cadere sulla cifra di rendita, per quanto modesta, che verrà da lui consegnata.

Quanto a me, o signori, io non ho più altro da aggiungere: solamente mi credo in debito, per non parlare altra volta, di dire una parola degli emendamenti ch'io intenderei proporre.

Dal momento che il Ministero e la Commissione hanno accettato il sistema delle consegne nel modo proposto, io temo che la Camera finirà per sanzionarlo col suo voto. Mio pensiero è dunque di proporre qualche temperamento, che ne diminuisca gli inconvenienti.

E prima mi si permetta un'osservazione.

Ma se voi, o signori, adottate questo sistema per tutte le provincie piemontesi, comprese quelle del censo ex-lombardo, perchè non ne farete un'applicazione all'intero compartimento lombardo? Voi avete *assimilato* nell'imposta le provincie di censimento ex-lombardo colle provincie lombarde propriamente dette; che difficoltà ad assimilarle nel sistema?

Del resto io vedo anche nelle provincie lombarde lo stesso bisogno di rimediare alle ineguaglianze che esistono fra la rendita effettiva e le imposte.

L'onorevole Zanardelli vi rammentava testè quale differenza enorme esista tra la rendita e l'imposta nella parte alta della Lombardia.

Or bene, se voi credete di applicare le consegne alle antiche provincie compresi i territori che hanno catasto lombardo, e che anzi per l'imposta avete pareggiato alla

Lombardia, perchè non applicare il sistema stesso alla Lombardia, e facendo una più completa unificazione nelle imposte col Piemonte, sancire con questo un atto di conciliazione e di giustizia?

In questo senso, se viene adottato il principio contenuto nell'articolo terzo, io proporrei un emendamento.

Proporrei poi anche un emendamento perchè sia stabilita una certa graduazione, che mi pare di aver dimostrato necessaria tra i vari circondari del censimento ex-lombardo. Non aggiungerò altro a dimostrarvene la convenienza.

Bensi dirò di un altro emendamento che credo mio debito di sottoporre alla Camera onde togliere gl' inconvenienti gravissimi che possono incontrarsi nella pratica esecuzione della legge, nel caso in cui alcuno dei contribuenti potesse nell'unificazione dell'imposta venir danneggiato troppo gravemente.

Io non posso comprendere come non siasi inserita alcuna disposizione di questo genere nel progetto che si discute.

Tutti i legislatori che dovettero compiere la difficile opera d'una perequazione dell'imposta fondiaria ebbero l'accorgimento, o di mantenere l'imposta perequata in limiti molto ristretti, o di moderare con opportuni provvedimenti l'improvviso ed eccessivo aumento.

Queste sono misure di ordine pubblico ad un tempo, e di giustizia, poichè, non giova cercar teorie per sostenere il contrario, l'aumento grave ed immediato di imposta si risolve in quello che l'onorevole Busacca chiamava, ed è veramente, un trapasso di proprietà.

Quando in Piemonte si fece la perequazione del 1731, fu stabilito che l'aumento del primo quinto sarebbe diminuito del 20 per cento, l'aumento del secondo quinto sarebbe diminuito del 40 per cento, e così di seguito, tantochè facendosi più grave l'aumento, si accresceva anche la diminuzione.

È inutile ch'io dia notizia alla Camera dei particolari di questo provvedimento, che ognuno del resto può vedere nella biblioteca della Camera.

Ma noi abbiamo un esempio più recente, la cui autorità non sarà certamente contrastata dal ministro delle finanze.

Nella legge sui redditi della ricchezza mobile, che cosa è stabilito? È stabilito un limite, dimodochè un contribuente non può essere tassato al di là del 10 per cento del suo reddito netto.

Ora, perchè non adotteremo noi un provvedimento simile nella legge dell'imposta fondiaria, tanto più se dovesse essere applicata col sistema stesso sancito per l'imposta sulla ricchezza mobile, per cui la legge sull'imposta fondiaria diventerebbe strettamente collegata con quella?

A questo proposito, io sottometterò alla Camera un emendamento di cui do fin da questo momento lettura.

Esso sarebbe in questi termini:

« L'imposta assegnata ad un contribuente non po-

trà essere superiore ad un quarto (25 per cento, vedete che sto entro limiti molto discreti, del reddito netto proveniente dalla proprietà fondiaria che si è voluta imporre.

« Il reddito netto sarà calcolato sul triennio o sull'ultima rotazione che precede l'attuazione dell'imposta, e verrà accertato a cura del contribuente col mezzo di documenti facienti piena prova in giudizio, e in difetto col mezzo di perizie giudiziali. »

Il limite stesso fissato nella proposta che io ho avuto l'onore di leggervi vi dimostra con quanta moderazione io l'abbia concepita e formolata.

Io mi sono venuto a questo ragionamento assai semplice: nel caso in cui in questa nuova e grande trasformazione dell'imposta sulla proprietà fondiaria un contribuente venisse tassato più del doppio di quella somma che, secondo le basi fissate dalla Commissione governativa e dalla parlamentare, sarebbe la quota comune, non è necessario sia fatto luogo ai contribuenti di provare con mezzi che non ammettano discussione sulla loro certezza come si trovino in una situazione che lo Statuto non consente di fare a nessuno? E in tal caso non è giusto sia fatta facoltà ai contribuenti di rivolgersi al magistrato per essere sollevati dall'indebito peso?

Con queste considerazioni io raccomando questo provvedimento alla Camera, siccome un provvedimento della più evidente giustizia.

Io ho cominciato con dire che, se mi sono indotto a parlare ancora una volta, si è perchè io non dispero della giustizia dei miei onorevoli colleghi, e le proposte che ho fatte mi lusingo abbiano tutte, nessuna esclusa, quell'impronta in nome della quale io reclamo.

Non tacerò che, se queste proposte non saranno accettate, ed io dovrò rassegnarmi alla ripulsa del ministro ed al voto della Camera, non perciò perderò la speranza di vedere questo voto modificato.

Il giudicato della Camera in questo caso, io ne ho l'intima convinzione, sarà un giudicato che non sarà senza appello. E dal giudizio che avrà pronunciato la Camera votando questo schema di legge, come dalla determinazione del ministro che l'avrà sottoposta al a sanzione del Re, io sono sicuro che non mi appellerò invano al ministro che dovrà eseguire la legge ed alla Camera che sarà chiamata a pronunciare in una discussione che sarà meno concitata, sui numerosi reclami che le verranno avanti.

Non tarderete molto, o signori, ad accorgervi che questa legge, fatta con soverchia precipitazione, non fu abbastanza studiata: nell'esecuzione i suoi difetti diventeranno assai più numerosi e gravi di quelli che furono notati nella discussione, e Dio voglia che dal momento attuale a quello in cui verranno innanzi a voi i reclami, questa legge non possa tornare, come io ardentemente desidero, di nessun grave danno al paese.

PRESIDENTE. Il deputato De Donno ha presentato un progetto di legge che sarà trasmesso agli uffici a senso del regolamento.

TORNATA DEL 18 MARZO

L'onorevole Mellana ha la parola.

MELLANA. Io non farò che una semplice osservazione. Ho sentito l'onorevole Zanardelli il quale invocava le mie parole in appoggio della sua domanda. Io, a mia volta, ricordando che l'onorevole Zanardelli appropria la tassa della Commissione per il riparto del contingente, dovrei domandare che questo principio da essa propugnato fosse applicato nel subriparto.

Ma io non voglio certo danneggiare provincie pel voto di alcuni de' suoi rappresentanti. Non solo io invoco giustizia per quelle provincie che sono colpite dal principio di riparto tra contingente e contingente, ma dichiaro che combatto pienamente questi principii di subriparti, e li combatto perchè dolendomi della divisione che si è fatta tra regione e regione del regno italico, non vorrei che andassimo al medio evo, e che stabilissimo la divisione tra comune e provincia, non vorrei *Che la siepe che l'orticello impruna*, fosse l'ultimo pensiero degl'Italiani. Quindi per mio conto combatto pienamente ed assolutamente tutto ciò che ha tratto ad una nuova divisione nell'animo degl'Italiani.

A quelli poi che, come l'onorevole Boggio, mi pare, ed anche l'onorevole Depretis, hanno fatto, in parte, buon viso a questi subriparti, perchè fu adottato il principio delle consegne....

DEPRETIS. Io no.

MELLANA. L'onorevole Boggio almeno.

Io debbo dire all'onorevole Depretis, il quale si congratulava del sangue latino che scorre nei deputati della Lombardia (*Ilarità*), come pure al signor ministro, che essi vogliono fare, come si dice, una prova *in anima vili...* (*Ilarità*)

Voci. In corpore.

MELLANA. Anche *in anima* si dice: io ho fede nel principio delle consegne, ma osservo che con questo sistema quando si avviasse al di là del preveduto, si farebbe una giusta ripartizione tra tutte le provincie; quando invece si avesse un risultato minore, non si avrebbe a dire altro che non hanno dichiarato il giusto. Il ministro e la Commissione, con la convinzione profonda che hanno della bontà del loro sistema, quando si pone avanti qualche altra cosa, dicono subito: non è buona...

DEPRETIS. Domando la parola per un fatto personale.

MELLANA... io son sicuro che quando dalle risultanze ne venisse questo, che cioè la consegna provasse che queste provincie sono troppo gravate, non vi sarebbe altro che dire ancora che queste provincie hanno mal corrisposto all'esperienza del legislatore, cioè che non hanno consegnato il giusto.

Fatta questa dichiarazione, io non mi estendo, perchè dichiaro che in questa legge che io combatto nel suo insieme e nelle sue parti non intendo più introdurre alcun miglioramento. Una cosa sola voglio domandare al signor ministro, la quale io non so comprendere, ed è il perchè in quest'articolo primo i nostri concittadini del Modenese siano messi fuori della legge. Per essi la

Costituzione non è più nulla! poichè in quest'articolo essi non sono più soggetti al potere legislativo per il riparto delle imposte, ma sono posti in balia del Ministero.

Io domando se questo sia un sistema costituzionale, massime applicato ad una sola provincia e non a tutte. Domando come possa stare l'ultimo alinea di questo primo articolo per ciò che riguarda il Modenese, cioè di lasciare arbitro il Ministero, udito il Consiglio di Stato, di fissare l'imposta. L'imposta non è che il potere legislativo che la fissa, e non possono essere sottratti a questo beneficio i nostri concittadini del Modenese.

Dalle premesse considerazioni può comprendere la Camera che io non entro per nulla negli interessi particolari dei circondari che pur riconosco offesi, ma veramente al signor ministro il quale ha dichiarato più volte di conoscere in modo certo ed esteso le condizioni di tutte quante le provincie del regno, domanderò se dopo questa legge egli voglia dare un qualche evacuo... (*Risa p' olungate*)

Onai ho compreso in che modo io debba qualche volta errare per attirare l'attenzione della Camera (*Bravo! — Ilarità*), quindi altre volte mi varrò di questo mezzo. (*Si ride*)

Dicevo che domandava una sola spiegazione all'onorevole ministro per le finanze, se, cioè, votata questa legge egli voglia dar seguito a pratiche che da più anni giacciono nel Ministero stesso delle finanze; pratiche che sono probabilmente molto ben conosciute dall'onorevole ministro, per cui potrà forse darmi risposta anche subito.

Desidero che la Camera non ignori che non so in altri circondari, ma in uno che conosco più specialmente perchè è quello a cui appartengo, esistono cinque comuni, e comuni dei più poveri, i quali prima della rivoluzione francese erano esenti d'imposta perchè appartenevano a feudatari, i quali mediante una somma pagata al principe avevano ottenuta l'esenzione dell'imposta. Questi comuni però pagavano ai feudatari un diritto feudale.

La rivoluzione francese fece scomparire questi privilegi, e secondo giustizia assimilò questi comuni a tutti gli altri gravandoli della imposta nella quale restò concretato il tributo feudale.

Venuta la ristorazione del 1814, o la reazione direi del 1814, i nostri magistrati non poterono certo evocare in giudizio il Governo, ma bensì poterono disporre del tuo e del mio fra gl'individui. Quegli ex-feudatari, o i loro rappresentanti, domandarono davanti ai tribunali di essere ripristinati ne' loro diritti, di percevere questo contributo feudale, e i comuni furono obbligati a pagare il feudo. Ricorsero al Governo per essere esonerati di quel contributo che era stato agglomerato coll'imposta, e queste carte si trovano ancora presso il Ministero.

Vi sono dunque cinque comuni che pagano attualmente due imposte contemporaneamente. L'una è

quella che percepisce lo Stato, l'altra è quella che pagavano al feudatario e che sborsano tuttora.

Io domando al ministro delle finanze, il quale conosce così bene tutte le pratiche del suo Ministero (*Si ride*), se egli sia in grado di potermi dire se dietro l'esecuzione di questa legge di perequazione o di giustizia, come si domanda, cesserà almeno un'iniquità che è unica nella storia, e che ha perfino meravigliato la Camera prima di sentirne tutta l'esposizione, la quale, io posso assicurare la Camera, fu fatta precisamente conforme al vero.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis intende ancora di parlare?

DEPRETIS. Ho chiesto la parola unicamente per notare all'onorevole mio amico Mellana che egli forse non mi comprese quando disse che io ho difeso il progetto della Commissione: io l'ho combattuto e intendo combatterlo.

MELLANA. Ho già detto che non comprendeva l'amico Depretis fra i difensori delle idee della Commissione.

PRESIDENTE. Verrebbero ora gli emendamenti che erano stati proposti agli antecedenti articoli.

Primo fra questi vi è quello dell'onorevole Sella, ma credo che egli lo ritirerà.

SELLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Viene dopo quello dell'onorevole Broglio, il quale propone un emendamento all'articolo 2.

Io pregherei l'onorevole Broglio a voler dichiarare se intende di sostenere il suo emendamento.

BROGLIO. Io insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Esso è nei seguenti termini:

« Art. 2. Le provincie d'ogni compartimento s'intendono costituite in consorzio pel pagamento della quota compartimentale.

« Sarà fatta tra le provincie la distribuzione di essa quota nei modi che verranno stabiliti da un decreto reale, tenuto conto della rendita effettiva delle varie provincie in confronto colla rendita censuaria.

« Così i comuni d'ogni provincia s'intendono costituiti in consorzio per la distribuzione della quota provinciale.

« Finchè non siano fatti questi subriparti, la quota compartimentale sarà distribuita ed esatta a norma degli specchi di subriparto A, numeri 1, 2, 3 e 4, uniti alla presente legge. »

BROGLIO. Il discorso testè pronunciato dall'onorevole nostro collega Zanardelli mi esonera dall'entrare in una parte, e nella parte più dolorosa del discorso che io avrei dovuto tenere alla Camera a sostegno dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

L'onorevole Zanardelli ha già esposto quale sia la misera condizione di alcune parti del territorio della Lombardia, condizioni tali da destare veramente compassione in chiunque le conosca, e meraviglia in me, di aver sentito da parte dell'onorevole mio amico il relatore della Commissione, che quegli spedienti che la Commissione ha creduto necessario di adottare per portare una perequazione interna nel compartimento delle

antiche provincie e dell'ex-ducatato di Modena, non sieno egualmente necessari per la perequazione interna del compartimento lombardo. Io non ritornerò, ripeto, sulle cose toccate dall'onorevole Zanardelli. Potrei aggiungerne molte altre, ma mi limito ad un fatto solo, un fatto, che io ebbi già occasione di annunziare all'onorevole Sella, e del quale egli ha fatto cenno in un suo discorso tenuto nei primi giorni di questa discussione. Alcuni comuni di Lombardia sono ridotti ad una condizione tale, per effetto del catasto che li aggrava come se fossero fertili, e per le sventure agricole che tolgono ad essi ogni rendita, che hanno deliberato (e la loro deliberazione, come enorme, fu cassata una prima volta dal Consiglio provinciale, ma la seconda volta il Consiglio medesimo ha finito per ammetterla, tanta era l'insistenza di quei comuni), hanno deliberato, dico, di assumere un mutuo passivo onde avere i danari necessari per fornire ai proprietari il mezzo di pagare le imposte.

Quando un paese è ridotto a così strane estremità, io non so davvero come si possa venir a dire che le sue condizioni non sono ancora tali da render necessario un qualche spediente per la perequazione interna. A completa edificazione poi della Camera sopra questo fatto, aggiungerò soltanto che quella deliberazione rimase del resto senza effetto per un'ottima ragione, cioè perchè la Cassa di risparmio di Milano ed altri mutuanti, a cui que'comuni si rivolsero, non ebbero sufficiente fiducia in essi, tant'è la loro poca solidità, e non fornirono il capitale richiesto.

Una voce. Hanno però pagato.

BROGLIO. Mi sento interrompere da chi dice: per altro avranno pagato. No, signori, non hanno pagato affatto; e quindi sono venute quelle tali esecuzioni fiscali delle quali parlava l'onorevole Zanardelli. Pensi bene la Camera a questo fatto. Non è vero che i proprietari si siano tratti d'impaccio altrimenti: furono venduti i loro fondi all'asta, e questo fu il modo col quale hanno pagato.

Messa in chiaro la condizione di questi comuni, io domando a me stesso, ed è impossibile che ogni deputato non domandi a sè stesso, se non sia assolutamente necessario trovare un qualche spediente.

Io ne ho proposto uno, il quale a' miei occhi ha questo grande vantaggio che non chiede niente all'erario, non altera menomamente i contingenti stabiliti, non allontana di un giorno, non ritarda d'un'ora il pagamento di quei contingenti, ed apre intanto un adito, affinchè quella giustizia, o, per meglio dire, quel tentativo d'equità che il Governo, col mezzo della prima Commissione, e il Parlamento, col mezzo della sua Commissione, stanno facendo per la perequazione dei compartimenti catastali, si possa egualmente fare per la subperequazione delle provincie.

La grave obbiezione, o almeno l'obbiezione che a molti pare grave e che si oppone al mio emendamento è codesta: noi ammettiamo, dicono, la necessità d'uno spediente di subperequazione interna per le provincie

TORNATA DEL 18 MARZO

antiche e per l'ex-ducato di Modena, perchè qui lo squilibrio, la diversità e la confusione de' catasti è tale da rendere assolutamente impossibile qualunque aumento dell'imposta se non si fanno le correzioni; ma in Lombardia il catasto è notoriamente esatto, per conseguenza manca la ragione di ricorrere ad un espediente perequativo.

Se noi poniamo la mano, dicono, nei catasti, entreremo in un *mare magno* di cui non si vedono più le sponde.

Ora quest'obbiezione cade, secondo me, davanti a due considerazioni: la prima è che io non vi propongo punto di metter la mano nei catasti; la seconda è che il rimettermi al catasto, quando è appunto il catasto l'origine fondamentale della nostra sventura, sarebbe come se a un povero infermo, dissanguato da emorragia, il medico ordinasse un salasso; gli è un trovare il rimedio nello stesso male; è un assurdo.

Come avviene che il catasto sia appunto la causa del male? È evidente: il catasto, e ciò tanto più quanto più è esatto, che cosa rappresenta? Rappresenta lo stato dei fondi di una data epoca. Il catasto lombardo rappresenta dunque lo stato dei fondi nel 1760, e nel 1843, o in quella qualsiasi epoca in cui andò in vigore nelle varie parti del territorio. Ma siccome il catasto una volta stabilito rimane immutabile, e siccome invece non c'è nulla di immutabile *in rerum natura*, e la condizione dei fondi è anch'essa mutabilissima come tutte le altre cose umane, così accade necessariamente che si rompa affatto quel legame che esisteva una volta tra la realtà delle cose e l'apparenza catastale, e che venga un giorno in cui il catasto dice bianco, mentre la natura e la verità delle cose dicono nero.

Ora, questa è appunto la condizione a cui noi siamo pervenuti. Il catasto ne' suoi libri conta che quei tali campi sono di prima squadra, che come tali sono suscettibili di una data rendita, che producono tanto, che perciò debbono pagare tanto. Invece adesso que' fondi, per effetto di una quantità di cause che io non andrò ripetendo alla Camera, perchè le sa, per uno squilibrio originario de' catasti medesimi, o per atrofia di bachi, o per crittogama di viti, o per mutazioni avvenute nella condizione delle proprietà, quei fondi, dico, non corrispondono più menomamente a quello che il catasto vuole che sieno.

Ciò posto, qual è il rimedio che io propongo alla Camera? Io non entro neppure nel sistema che l'onorevole Sella dapprima propose, e che poi la Commissione accettava per le provincie antiche, al sistema cioè delle consegne secondo il sistema adottato nella legge sulla ricchezza mobile; non entro nemmeno in questo sistema, il quale necessariamente deve richiedere un tempo lungo per essere applicato. Chiedo invece uno spedito perequatore, il quale sia molto più spiccio, e ritenga della natura stessa di questa legge che stiamo discutendo, e che la Camera ha giustamente tanta impazienza di votare. Che cosa fa questa legge? Fa una perequazione provvisoria. Come la fa? La fa

con dei mezzi sommari, *ex bono et æquo*, con dei mezzi affatto spicci, senza ricorrere alle consegne, senza ricorrere a procedure, le quali, ottime per fare un catasto stabile e definitivo, non sarebbero egualmente opportune per fare una perequazione sommaria e provvisoria, una perequazione che deve durare soltanto tre o quattro anni.

Io vorrei ripetere per l'interna perequazione lo stesso spedito che avete adottato per la perequazione generale; chiedo, cioè, che le varie provincie dei compartimenti catastali del regno, se il mio emendamento, come propongo, si vuole applicare a tutte le provincie poichè ci sono dappertutto simili ragioni, io chiedo, ripeto, che le varie provincie appartenenti ai vari compartimenti catastali di tutto il regno, oppure le sole provincie appartenenti al compartimento catastale della Lombardia se il mio emendamento si volesse restringere al solo compartimento lombardo, sieno autorizzate ad unirsi in consorzio mediante rappresentanze pel pagamento della quota assegnata al compartimento; che siano, dico, autorizzate ad unirsi mediante rappresentanti e riconoscere la loro condizione reciproca col mezzo di certi fatti notoriamente riconosciuti e confermati da una lunga esperienza in Lombardia. Quali sarebbero questi fatti a riconoscere? Eccoli, o signori. Qual è la cifra catastale delle singole provincie? Questo emerge dai libri del catasto. Qual è il rapporto tra la rendita catastale e la rendita effettiva nei tempi normali? Codesto gli è un fatto che tutti gl'ingegneri e tutti i proprietari in Lombardia conoscono perfettamente: tutti sanno quale sia codesto rapporto, diverso secondo le diverse provincie, ma che nessuno contesta nelle varie località.

Da ultimo, quale è adesso il rapporto tra la rendita effettiva di quest'ultimo decennio, in conseguenza delle sventure agricole poc'anzi accennate, e la rendita normale che prima era comunemente presunta e riconosciuta? Una volta stabilito questo fatto, il quale è anch'esso un fatto di pubblica notorietà, poichè non c'è nessuno che non sappia come nelle varie plaghe di Lombardia il reddito in questi dieci o dodici anni sia piuttosto di $\frac{1}{3}$ che di $\frac{2}{5}$ o di $\frac{3}{4}$ dell'antica rendita normale, una volta stabilito questo rapporto, io domando se ci potrà essere difficoltà che questi rappresentanti delle varie provincie, se sono d'accordo tra loro, stabiliscano essi medesimi, senz'altro, un alleviamento d'imposta su quelle zone le quali furono colpite da quei disastri agricoli, e riversino questa parte di contributo sulle zone le quali non ebbero gli stessi inconvenienti, e furono anzi da altre cause favorite. Se poi quell'accordo tra i rappresentanti (che sarebbe, ne convengo, un ideale non facilmente sperabile) non si potesse ottenere, allora io chiedo alla Camera che sia autorizzato il Ministero a quello stesso modo come oggi la Commissione propone di accordargli una tale facoltà per le provincie antiche e per l'ex-Modenese, così sia pure per la Lombardia autorizzato il Ministero, illuminato dalla discussione occorsa tra i rappresentanti delle

varie provincie, sia, dico, autorizzato a stabilire lui quei subriparti del contingente; e questa stessa operazione che si sarebbe fatta tra le varie provincie, si ripeterebbe poi tra i vari comuni pei subriparti del contingente provinciale.

Questa è la proposta che io ho l'onore di fare alla Camera: una proposta che non fa perdere un centesimo all'erario, che non ritarda di un giorno il pagamento dell'imposta, perchè io stabilisco che, finchè i subriparti non sieno fatti, si paghi pure secondo le quote attuali, come se i subriparti non dovessero mai venire al mondo; allora soltanto andranno in funzione le quote nuove dei subriparti quando questi siano stabiliti.

Or dunque, qual è l'inconveniente che la mia proposta presenta? Nessuno. Il solo che potrebbesi affacciare sarebbe l'autorità che altri potrebbe credere esorbitante, accordata all'onorevole ministro delle finanze.

Ma questa obbiezione oggi cade dal momento che la stessa Commissione colla sua nuova proposta accorda questa facoltà al ministro. Se fosse respinta da lei, direi le ragioni per le quali credo che la si possa concedere, ma non occorre, poichè io mi metto senz'altro allo schermo della Commissione.

Prego quindi la Camera di prendere in considerazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento del deputato Broglio.

(È appoggiato.)

Adesso prego la Commissione ed il signor ministro a dichiarare se lo accettano.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io credeva che il presidente della Camera facesse come altre volte, vale a dire, desse la parola a tutti quelli che avevano presentato degli emendamenti a quest'articolo, per farne lo svolgimento.

Così rispondendo io ai vari proponenti, non avrei a prender tante volte la parola per esporre le ragioni del Ministero.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.